Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 129 del 13 maggio 1981

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 maggio 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 22

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 febbraio 1981.

Sostituzione delle tabelle per il calcolo della riserva matematica nei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

SOMMARIO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 febbraio 1981.

Sostituzione delle tabelle per il calcolo della riserva matematica nei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 15, comma quarto, lettera *d*) della legge 20 febbraio 1958, n. 55;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 26 marzo 1960, con il quale sono state approvate le tariffe per il calcolo della riserva matematica prevista dalla predetta disposizione legislativa;

Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1964, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 13 marzo 1964, con il quale sono state approvate le tariffe per il calcolo della riserva matematica prevista dall'anzidetta norma;

Considerato che, in seguito alle innovazioni ed ai miglioramenti intervenuti nell'ambito dell'assicurazione generale per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, i coefficienti contenuti nelle tariffe succitate risultano inidonei a fornire una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 e dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale il quale ha proposto, nella seduta del 16 marzo 1979, l'adozione di una nuova tariffa in sostituzione sia di quella approvata con decreto ministeriale 2 febbraio 1960, che di quella approvata con decreto ministeriale 27 gennaio 1964, e, nella seduta del 30 novembre 1979, l'integrazione sia delle preesistenti tabelle che di quella proposta nella citata precedente seduta;

Ritenuto che i criteri adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sono rispondenti allo scopo;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe approvate con decreti ministeriali 2 febbraio 1960 e 27 gennaio 1964, di cui in premessa, sono variate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle misure contenute nelle tabelle che, vistate ed allegate al decreto stesso, ne costituiscono parte integrante (allegato 1).

Sono, altresì, approvate le allegate istruzioni per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 15, quarto comma, lettera *d*), della legge 20 febbraio 1958, n. 55 e di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (allegato 2).

Art. 2.

Per le domande presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, e non ancora definite, continuano ad applicarsi le tariffe approvate con decreti ministeriali 2 febbraio 1960 e 27 gennaio 1964, quali risultano, queste ultime, integrate dalle tabelle che, vistate ed allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante (allegato 3).

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 19 febbraio 1981

Il Ministro: FOSCHI

ALLEGATO 1

INDICE DELLE SEZIONI

Sezione I-M. — PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA, CON

M A S

ETA' RAGGIUNTA	CAPITALE CORRISPONDENTE AD UNA PENSIONE							
	0	1	2	3	4	5	6	7
20. . . .	7,0428	7,0555	7,0658	7,0742	7,0805	7,0846		
21. . . .	7,2339	7,2493	7,2624	7,2730	7,2816	7,2881	7,2881	
22. . . .	7,4197	7,4383	7,4541	7,4675	7,4784	7,4873	7,4873	7,4873
23. . . .	7,6068	7,6287	7,6478	7,6640	7,6779	7,6891	7,6891	7,6891
24. . . .	7,7946	7,8207	7,8433	7,8629	7,8796	7,8939	7,8939	7,8939
25. . . .	7,9822	8,0132	8,0401	8,0633	8,0834	8,1006	8,1006	8,1006
26. . . .	8,1691	8,2049	8,2367	8,2644	8,2882	8,3089	8,3089	8,3089
27. . . .	8,3548	8,3955	8,4323	8,4650	8,4934	8,5179	8,5179	8,5179
28. . . .	8,5392	8,5845	8,6263	8,6642	8,6977	8,7269	8,7269	8,7269
29. . . .	8,7236	8,7733	8,8198	8,8627	8,9016	8,9361	8,9361	8,9361
30. . . .	8,9066	8,9611	9,0122	9,0600	9,1041	9,1440	9,1440	9,1440
31. . . .	9,0895	9,1490	9,2050	9,2574	9,3065	9,3518	9,3518	9,3518
32. . . .	9,2720	9,3370	9,3981	9,4556	9,5095	9,5599	9,5599	9,5599
33. . . .	9,4540	9,5251	9,5919	9,6546	9,7137	9,7690	9,7690	9,7690
34. . . .	9,6356	9,7134	9,7864	9.8550	9,9195	9,9802	9,9802	9,9802
35. . . .	9,8171	9,9014	9,9813	10,0563	10,1268	10,1931	10,1931	10,1931
36. . . .	9,9982	10,0897	10,1764	10,2585	10,3356	10,4081	10,4081	10,4081
37. . . .	10,1798	10,2787	10,3728	10,4619	10,5463	10,6256	10,6256	10,6256
38. . . .	10,3614	10,4688	10,5705	10,6672	10,7589	10,8457	10,8457	10,8457
39. . . .	10,5421	10,6591	10,7696	10,8741	10,9737	11,0680	11,0680	11,0680
40. . . .	10,7230	10,8494	10,9698	11,0835	11,1912	11,2936	11,2936	11,2936
41. . . .	10,9040	11,0403	11,1705	11,2944	11,4115	11,5223	11,5223	11,5223
42. . . .	11,0861	11,2325	11,3729	11,5070	11,6347	11,7553	11,7553	11,7553
43. . . .	11,2697	11,4266	11,5775	11,7222	11,8605	11,9921	11,9921	11,9921
44. . . .	11,4575	11,6242	11,7860	11,9416	12,0903	12,2335	12,2335	12,2335
45. . . .	11,6451	11,8263	11,9984	12,1654	12,3260	12,4801	12,4801	12,4801
46. . . .	11,2346	12,0299	12,2170	12,3947	12,5673	12,7332	12,7332	12,7332
47. . . .	10,8843	11,6159	12,4381	12,6316	12,8154	12,9937	12,9937	12,9937
48. . . .	10,4477	11,2123	12,0211	12,8720	13,0723	13,2624	13,2624	13,2624
49. . . .	10,0784	10,8228	11,6148	12,4526	13,3341	13,5415	13,5415	13,5415
50. . . .	9,7275	10,4537	11,2258	12,0473	12,9163	13,8306	13,8306	13,8306
51. .	9,4076	10,1034	10,8576	11,6595	12,5127	13,4153	14,1313	14,1313
52. .	9,1125	9,7868	10,5106	11,2952	12,1295	13,0171	13,7008	14,4456
53. . .	8,8345	9,4971	10,1999	10,9543	11,7720	12,6415	13,2858	13,9933
54. . . .	8,5667	9,2278	9,9198	10,6539	11,4418	12,2959	12,8920	13,5650
55. . . .	8,2899	8,9720	9,6644	10,3892	11,1580	11,9832	12,5281	13,1523
56. . . .	7,9916	8,7109	9,4276	10,1551	10,9167	11,7246	12,1946	12,7672
57. . . .	7,6390	8,4322	9,1912	9,9474	10,7150	11,5186	11,9129	12,4088
58. . . .	7,1996	8,1010	8,9422	9,7471	10,5491	11,3631	11,6837	12,1018
59. . . .	6,7710	7,6800	8,6415	9,5389	10,3974	11,2529	11,5036	11,8456
60. . . .		7,2808	8,2583	9,2922	10,2571	11,1803	11,3684	11,6381
61. . . .			7,9056	8,9669	10,0895	11,1372	11,2707	11,4750
62. . . .				8,7026	9,8710	11,1068	11,1958	11,3427
63. . . .					9,7614	11,0720	11,1266	11,2263
64. . . .						11,0736	11,1035	11,1655
65. . . .							10,9562	10,9922
66. . . .								10,8159
67. . . .								
68. . . .								
69. . . .								
70. . . .								
71. . . .								
72. . . .								
73. . . .								
74. . . .								

(*) L'anzianità contributiva deve essere determinata tenendo conto sia dei contributi riconosciuti a seguito dell'operazione sia di quelli che, al

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA (*) INFERIORE O PARI A 15 ANNI.

C H I

UNITARIA, CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PARI AD ANNI:								ETA' RAGGIUNTA
8	9	10	11	12	13	14	15	
								20
								21
								22
7,6891								23
7,8939	7,8939							24
8,1006	8,1006	8,1006						25
8,3089	8,3089	8,3089	8,3089					26
8,5179	8,5179	8,5179	8,5179	8,5179				27
8,7269	8,7269	8,7269	8,7269	8,7269	8,7269			28
8,9361	8,9361	8,9361	8,9361	8,9361	8,9361	8,9361		29
9,1440	9,1440	9,1440	9,1440	9,1440	9,1440	9,1440	9,1440	30
9,3518	9,3518	9,3518	9,3518	9,3518	9,3518	9,3518	9,3518	31
9,5599	9,5599	9,5599	9,5599	9,5599	9,5599	9,5599	9,5599	32
9,7690	9,7690	9,7690	9,7690	9,7690	9,7690	9,7690	9,7690	33
9,9802	9,9802	9,9802	9,9802	9,9802	9,9802	9,9802	9,9802	34
10,1931	10,1931	10,1931	10,1931	10,1931	10,1931	10,1931	10,1931	35
10,4081	10,4081	10,4081	10,4081	10,4081	10,4081	10,4081	10,4081	36
10,6256	10,6256	10,6256	10,6256	10,6256	10,6256	10,6256	10,6256	37
10,8457	10,8457	10,8457	10,8457	10,8457	10,8457	10,8457	10,8457	38
11,0680	11,0680	11,0680	11,0680	11,0680	11,0680	11,0680	11,0680	39
11,2936	11,2936	11,2936	11,2936	11,2936	11,2936	11,2936	11,2936	40
11,5223	11,5223	11,5223	11,5223	11,5223	11,5223	11,5223	11,5223	41
11,7553	11,7553	11,7553	11,7553	11,7553	11,7553	11,7553	11,7553	42
11,9921	11,9921	11,9921	11,9921	11,9921	11,9921	11,9921	11,9921	43
12,2335	12,2335	12,2335	12,2335	12,2335	12,2335	12,2335	12,2335	44
12,4801	12,4801	12,4801	12,4801	12,4801	12,4801	12,4801	12,4801	45
12,7332	12,7332	12,7332	12,7332	12,7332	12,7332	12,7332	12,7332	46
12,9937	12,9937	12,9937	12,9937	12,9937	12,9937	12,9937	12,9937	47
13,2624	13,2624	13,2624	13,2624	13,2624	13,2624	13,2624	13,2624	48
13,5415	13,5415	13,5415	13,5415	13,5415	13,5415	13,5415	13,5415	49
13,8306	13,8306	13,8306	13,8306	13,8306	13,8306	13,8306	13,8306	50
14,1313	14,1313	14,1313	14,1313	14,1313	14,1313	14,1313	14,1313	51
14,4456	14,4456	14,4456	14,4456	14,4456	14,4456	14,4456	14,4456	52
14,7746	14,7746	14,7746	14,7746	14,7746	14,7746	14,7746	14,7746	53
14,3092	15,1201	15,1201	15,1201	15,1201	15,1201	15,1201	15,1201	54
13,8572	14,6367	15,4859	15,4859	15,4859	15,4859	15,4859	15,4859	55
13,4231	14,1638	14,9828	15,8752	15,8752	15,8752	15,8752	15,8752	56
13,0129	13,7050	14,4865	15,3507	16,2923	16,2923	16,2923	16,2923	57
12,6277	13,2684	14,0023	14,8311	15,7476	16,7461	16,7461	16,7461	58
12,2916	12,8526	13,5360	14,3190	15,2030	16,1807	17,2458	17,2458	59
12,0058	12,4853	13,0886	13,8235	14,6654	15,6160	16,6673	17,8126	60
11,7677	12,1671	12,6877	13,3428	14,1407	15,0548	16,0870	17,2285	61
11,5676	11,8899	12,3294	12,9026	13,6237	14,5021	15,5084	16,6447	62
11,3912	11,6434	12,0049	12,4980	13,1409	13,9497	14,9350	16,0637	63
11,2787	11,4656	11,7518	12,1619	12,7212	13,4506	14,3681	15,4858	64
11,0666	11,2024	11,4269	11,7704	12,2627	12,9342	13,8098	14,9114	65
10,8604	10.9523	11,1201	11,3975	11,8218	12,4301	13,2597	14,3414	66
10,6530	10,7098	10,8273	11,0419	11,3964	11,9390	12,7165	13,7772	67
	10,4711	10,5467	10,7030	10,9887	11,4605	12,1826	13,2126	68
		10,2695	10,3754	10,5942	10,9941	11,6546	12,6604	69
			10,0625	10,2197	10,5449	11,1388	12,1200	70
				9,8562	10,1164	10,6516	11,5822	71
					9,6957	10,1402	11,0595	72
						9,6567	10,5496	73
							10,0523	74

momento dell'operazione stessa, eventualmente risultano già regolarmente accreditati.

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FOSCHI

Sezione I-bis M. — Per individui di condizione attiva,

M A S

ETA' RAGGIUNTA	Capitale corrispondente ad una pensione									
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
30										
31	9,5199									
32	9,7326	9,9053								
33	9,9021	9,9908	10,3074							
34 . . .	10,1168	10,1624	10,2991	10,7769						
35	10,2867	10,3335	10,4740	10,6613	11,2685					
36	10,5043	10,5524	10,6487	10,7449	11,1466	11,8419				
37	10,6750	10,7245	10,6234	10,9224	11,0708	11,6493	12,4499			
38	10,8965	10,9474	10,9983	11,1000	11,2018	11,5176	12,1879	13,0887		
39 . . .	11,0680	11,1203	11,1726	11,2773	11,3820	11,5390	11,9272	12,9352	13,9045	
40	11,2936	11,3475	11,4013	11,4552	11,5629	11,6706	11,8322	12,6534	13,6683	14,7058
41	11,5223	11,5223	11,5778	11,6332	11,7441	11,8551	12,0214	12,3734	13,3009	14,6681
42	11,7553	11,7553	11,7553	11,8125	11,9267	12,0410	12,1552	12,3266	12,9375	14,6349
43 .	11,9921	11,9921	11,9921	11,9921	12,1098	12,2276	12,3453	12,4631	12,8957	14,5881
44 . .	12,2335	12,2335	12,2335	12,2335	12,2942	12,3549	12,5371	12,5978	12,8408	14,5462
45	12,4801	12,4801	12,4801	12,4801	12,4801	12,5427	12,6681	12,7935	12,9189	14,4906
46	12,7332	12,7332	12,7332	12,7332	12,7332	12,7332	12,7930	12,9275	13,0570	14,4418
47 . .	12,9937	12,9937	12,9937	12,9937	12,9937	12,9937	12,9937	13,0607	13,1946	14,3794
48 .	13,2624	13,2624	13,2624	13,2624	13,2624	13,2624	13,2624	13,2624	13,3317	14,1035
49 .	13,5415	13,5415	13,5415	13,5415	13,5415	13,5415	13,5415	13,5415	13,5415	14,0440
50 . .	13,8306	13,8306	13,8306	13,8306	13,8306	13,8306	13,8306	13,8306	13,8306	13,8306
51 . .	14,1313	14,1313	14,1313	14,1313	14,1313	14,1313	14,1313	14,1313	14,1313	14,1313
52 . .	14,4456	14,4456	14,4456	14,4456	14,4456	14,4456	14,4456	14,4456	14,4456	14,4456
53	14,7746	14,7746	14,7746	14,7746	14,7746	14,7746	14,7746	14,7746	14,7746	14,7746
54	15,1201	15,1201	15,1201	15,1201	15,1201	15,1201	15,1201	15,1201	15,1201	15,1201
55	15,4859	15,4859	15,4859	15,4859	15,4859	15,4859	15,4859	15,4859	15,4859	15,4859
56 .	15,8752	15,8752	15,8752	15,8752	15,8752	15,8752	15,8752	15,8752	15,8752	15,8752
57 .	16,2923	16,2923	16,2923	16,2923	16,2923	16,2923	16,2923	16,2923	16,2923	16,2923
58 .	16,7461	16,7461	16,7461	16,7461	16,7461	16,7461	16,7461	16,7461	16,7461	16,7461
59 .	17,2458	17,2458	17,2458	17,2458	17,2458	17,2458	17,2458	17,2458	17,2458	17,2458
60 .	17,8126	17,8126	17,8126	17,8126	17,8126	17,8126	17,8126	17,8126	17,8126	17,8126

(*) L'anzianità contributiva deve essere determinata tenendo conto sia dei contributi riconosciuti a seguito dell'operazione sia di quelli che, al

CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA (*) SUPERIORE A 15 ANN

C H I

ITARIA, CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PARI AD ANNI:										ETA' RAGGIUNTA
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
										30
										31
										32
										33
										34
										35
										36
										37
										38
										39
										40
15,6330										41
15,3743	16,6255									42
15,0345	16,4381	17,7762								43
14,9111	16,2418	17,5863	19,1113							44
14,8672	15,8776	17,3870	18,7322	20,5561						45
14,8102	15,5884	17,0931	18,3475	20,0670	21,0761					46
14,7603	15,5435	16,7073	17,9569	19,5711	20,5764	21,6197				47
14,6964	15,4847	16,3175	17,5603	19,0698	20,0693	21,1096	22,1893			48
14,4896	15,3536	16,2749	17,1598	18,5613	19,5574	20,5927	21,6704	22,7889		49
14,4262	15,1324	15,9643	16,7552	18,0540	19,0403	20,0705	21,1443	22,2621	23,4222	50
14,1313	14,8273	15,5662	16,3475	17,5407	18,5179	19,5424	20,6123	21,7277	22,8086	51
14,4456	14,4456	15,1696	15,9384	17,0257	17,9924	19,0090	20,0748	21,1879	22,3482	52
14,7746	14,7746	14,7746	15,5292	16,5097	17,4636	19,4712	19,5307	20,6414	21,8015	53
15,1201	15,1201	15,1201	15,1201	15,9958	16,9324	17,9287	18,9312	20,0878	21,2480	54
15,4859	15,4859	15,4859	15,4859	15,4859	16,4031	17,3840	18,4274	19,5297	20,6887	55
15,8752	15,8752	15,8752	15,8752	15,8752	15,8752	16,8389	17,8626	18,9661	20,1243	56
16,2923	16,2923	16,2923	16,2923	16,2923	16,2923	16,2923	17,3091	18,3967	19,5536	57
16,7461	16,7461	16,7461	16,7461	16,7461	16,7461	16,7461	16,7461	17,8245	18,9778	58
17,2458	17,2458	17,2458	17,2458	17,2458	17,2458	17,2458	17,2458	17,2458	18,3963	59
17,8126	17,8126	17,8126	17,8126	17,8126	17,8126	17,8126	17,8126	17,8126	17,8126	60

momento dell operazione stessa, eventualmente risultano già regolarmente accreditati.

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FOSCHI

Sezione 1-F. — PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA, CON

F E M

ETA' RAGGIUNTA	CAPITALE CORRISPONDENTE AD UNA PENSIONE							
	0	1	2	3	4	5	6	7
20.	8,8598	8,8832	8.9032	8,9197	8,9330	8,9436		
21.	9,0836	9,1113	9,1354	9,1560	9,1729	9,1866	9,1866	
22.	9,3121	9,3444	9,3729	9,3977	9,4188	9,4362	9,4362	9,4362
23.	9,5444	9,5810	9,6141	9,6435	9,6690	9,6907	9,6907	9,6907
24.	9,7795	9,8209	9,8586	9,8927	9,9229	9,9491	9,9491	9,9491
25.	10,0173	10,0635	10,1062	10,1449	10,1800	10,2111	10,2111	10,2111
26.	10,2560	10,3073	10,3549	10,3988	10,4387	10,4748	10,4748	10,4748
27.	10,4948	10,5516	10,6044	10,6534	10,6985	10,7396	10,7396	10,7396
28.	10,7342	10,7965	10,8549	10,9092	10,9595	11,0060	11,0060	11,0060
29.	10,9738	11,0425	11,1066	11,1666	11,2226	11,2743	11,2743	11,2743
30.	11,2144	11,2892	11,3598	11,4257	11,4875	11,5451	11,5451	11,5451
31.	11,4562	11,5373	11,6142	11,6869	11,7547	11,8183	11,8183	11,8183
32.	11,6994	11,7870	11,8704	11,9496	12,0244	12,0941	12,0941	12,0941
33.	11,9440	12,0392	12,1293	12,2152	12,2966	12,3736	12,3736	12,3736
34.	12,1898	12,2931	12,3911	12,4839	12,5722	12,6561	12,6561	12,6561
35.	12,4361	12,5486	12,6549	12,7558	12,8513	12,9422	12,9422	12,9422
36.	12,6825	12,8051	12,9209	13,0304	13,1343	13,2326	13,2326	13,2326
37.	12,9293	13,0627	13,1890	13,3082	13,4210	13,5280	13,5280	13,5280
38.	13,1754	13,3216	13,4590	13,5891	13,7120	13,8282	13,8282	13,8282
39.	13,4203	13,5803	13,7311	13,8727	14,0068	14,1335	14,1335	14,1335
40.	13,6633	13,8392	14,0043	14,1597	14,3058	14,4441	14,4441	14,4441
41.	13,2691	14,0978	14,2793	14,4496	14,6100	14,7607	14,7607	14,7607
42.	12,8754	13,6995	14,5552	14,7425	14,9184	15,0840	15,0840	15,0840
43.	12,4812	13,3032	14,1547	15,0388	15,2324	15,4140	15,4140	15,4140
44.	12,0896	12,9070	13,7570	14,6376	15,5519	15,7521	15,7521	15,7521
45.	11.6992	12,5155	13,3617	14,2417	15,1533	16,0997	16,0997	16,0997
46.	11,3092	12,1260	12,9721	13,8491	14,7612	15,7060	16,4567	16,4567
47.	10,9184	11,7381	12,5859	13,4641	14,3744	15,3211	16,0464	16,8256
48.	10,5310	11,3501	12,2022	13,0835	13,9964	14,9427	15,6424	16,3965
49.	10,1485	10,9668	11,8198	12,7072	13,6250	14,5756	15,2453	15,9740
50.	9,7703	10,5911	11,4451	12,3353	13,2613	14,2192	14,8580	15,5568
51.	9,3958	10,2215	11,0802	11,9736	12,9049	13,8737	14,4784	15,1467
52.	9,0272	9,8577	10,7240	11,6248	12,5621	13,5392	14,1082	14,7426
53.	8,6543	9,5001	10,3741	11,2858	12,2338	13,2202	13,7476	14,3464
54.	8,2734	9,1395	10,0327	10,9557	11,9185	12,9197	13,4023	13,9592
55.	7,8745	8,7738	9,6923	10,6395	11,6183	12,6393	13,0734	13,5852
56.	7,4566	8,3911	9,3493	10,3281	11,3374	12,3804	12,7630	13,2256
57.	7,0044	7,9891	8,9902	10,0169	11,0655	12,1469	12,4749	12,8848
58.	6,5132	7,5553	8,6174	9,6972	10,8047	11,9358	12,2106	12,5643
59.	5,9856	7,0808	8,2137	9,3683	10,5422	11,7462	11,9678	12,2665
60.		6,5707	7,7729	9,0165	10,2840	11,5727	11,7441	11,9873
61.			7,2924	8,6267	10,0069	11,4137	11,5398	11,7300
62.				8,2063	9,7078	11,2610	11,3484	11,4904
63.					9,3883	11,1061	11,1618	11,2618
64.						10,9460	10,9777	11,0426
65.							10,7867	10,8245
66.								10,6016
67.								
68.								
69.								
70.								
71.								
72.								
73.								
74.								

(*) L'anzianità contributiva deve essere determinata tenendo conto sia dei contributi riconosciuti a seguito dell'operazione sia di quelli che, al

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA (*) INFERIORE O PARI A 15 ANNI

M I N E

UNITARIA, CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PARI AD ANNI:								ETA' RAGGIUNTA
8	9	10	11	12	13	14	15	
								20
								21
								22
9,6907								23
9,9491	9,9491							24
10,2111	10,2111	10,2111						25
10,4748	10,4748	10,4748	10,4748					26
10,7396	10,7396	10,7396	10,7396	10,7396				27
11,0060	11,0060	11,0060	11,0060	11,0060	11,0060			28
11,2743	11,2743	11,2743	11,2743	11,2743	11,2743	11,2743		29
11,5451	11,5451	11,5451	11,5451	11,5451	11,5451	11,5451	11,5451	30
11,8183	11,8183	11,8183	11,8183	11,8183	11,8183	11,8183	11,8183	31
12,0941	12,0941	12,0941	12,0941	12,0941	12,0941	12,0941	12,0941	32
12,3736	12,3736	12,3736	12,3736	12,3736	12,3736	12,3736	12,3736	33
12,6561	12,6561	12,6561	12,6561	12,6561	12,6561	12,6561	12,6561	34
12,9422	12,9422	12,9422	12,9422	12,9422	12,9422	12,9422	12,9422	35
13,2326	13,2326	13,2326	13,2326	13,2326	13,2326	13,2326	13,2326	36
13,5280	13,5280	13,5280	13,5280	13,5280	13,5280	13,5280	13,5280	37
13,8282	13,8282	13,8282	13,8282	13,8282	13,8282	13,8282	13,8282	38
14,1335	14,1335	14,1335	14,1335	14,1335	14,1335	14,1335	14,1335	39
14,4441	14,4441	14,4441	14,4441	14,4441	14,4441	14,4441	14,4441	40
14,7607	14,7607	14,7607	14,7607	14,7607	14,7607	14,7607	14,7607	41
15,0840	15,0840	15,0840	15,0840	15,0840	15,0840	15,0840	15,0840	42
15,4140	15,4140	15,4140	15,4140	15,4140	15,4140	15,4140	15,4140	43
15,7521	15,7521	15,7521	15,7521	15,7521	15,7521	15,7521	15,7521	44
16,0997	16,0997	16,0997	16,0997	16,0997	16,0997	16,0997	16,0997	45
16,4567	16,4567	16,4567	16,4567	16,4567	16,4567	16,4567	16,4567	46
16,8256	16,8256	16,8256	16,8256	16,8256	16,8256	16,8256	16,8256	47
17,2065	17,2065	17,2065	17,2065	17,2065	17,2065	17,2065	17,2065	48
16,7593	17,6028	17,6028	17,6028	17,6028	17,6028	17,6028	17,6028	49
16,3174	17,1369	18,0172	18,0172	18,0172	18,0172	18,0172	18,0172	50
15,8778	16,6735	17,5308	18,4518	18,4518	18,4518	18,4518	18,4518	51
15,4438	16,2109	17,0456	17,9451	18,9114	18,9114	18,9114	18,9114	52
15,0140	15,7520	16,5592	17,4377	18,3843	19,4012	19,4012	19,4012	53
14,5916	15,2967	16,0760	16,9285	17,8562	18,8559	19,9298	19,9298	54
14,1759	14,8465	15,5942	16,4206	17,3247	18,3086	19,3687	20,5076	55
13,7710	14,4004	15,1150	15,9118	16,7924	17,7558	18,8042	19,9339	56
13,3805	13,9648	14,6391	15,4047	16,2584	17,2020	18,2341	19,3574	57
13,0065	13,5411	14,1714	14,8987	15,7246	16,6454	17,6632	18,7765	58
12,6511	13,1317	13,7130	14,3982	15,1889	16,0868	17,0879	18,1943	59
12,3153	12,7374	13,2651	13,9032	14,6554	15,5234	16,5090	17,6080	60
12,0000	12,3639	12,8324	13,4181	14,1262	14,9611	15,9245	17,0184	61
11,7044	12,0082	12,4178	12,9450	13,6041	14,4010	15,3404	16,4246	62
11,4242	11,6690	12,0166	12,4852	13,0884	13,8424	14,7541	15,8289	63
11,1592	11,3485	11,6340	12,0393	12,5856	13,2889	14,1680	15,2310	64
10,9020	11,0411	11,2671	11,6078	12,0914	12,7433	13,5826	14,6318	65
10,6481	10,7431	10,9137	11,1909	11,6088	12,2019	13,0016	14,0310	66
10,3900	10,4489	10,5693	10,7855	11,1366	11,6661	12,4176	13,4309	67
	10,1562	10,2339	10,3928	10,6780	11,1413	11,8399	12,8314	68
		9,9015	10,0090	10,2292	10,6244	11,2663	12,2342	69
			9,6340	9,7923	10,1163	10,6977	11,6422	70
				9,3713	9,6223	10,1360	11,0578	71
					9,1459	9,5856	10,4854	72
						9,0571	9,9279	73
							9,3860	74

momento dell'operazione stessa, eventualmente risultano già regolarmente accreditati.

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FOSCHI

Sezione I-bis F. — PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA,

F E M

ETA' RAGGIUNTA	CAPITALE CORRISPONDENTE AD UNA PENSIONE									
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
30										
31	11,9694									
32	12,1978	12,3532								
33	12,4269	12,5869	12,7469							
34	12,7110	12,8207	12,9305	13,2049						
35	12,9422	13,0552	13,1682	13,3377	13,6872					
36	13,2326	13,2907	13,4071	13,5816	13,7561	14,1850				
37	13,5280	13,5280	13,5879	13,7677	13,9474	14,1908	14,6999			
38	13,8282	13,8282	13,8282	13,9517	14,0752	14,3221	14,5767	15,2399		
39	14,1335	14,1335	14,1335	14,1335	14,2607	14,4516	14,7698	15,1752	15,8746	
40	14,4441	14,4441	14,4441	14,4441	14,4441	14,5753	14,8378	15,3093	15,9446	16,4608
41	14,7607	14,7607	14,7607	14,7607	14,7607	14,7607	14,9639	15,3024	15,9411	16,3090
42	15,0840	15,0840	15,0840	15,0840	15,0840	15,0840	15,0840	15,2937	15,7830	16,3769
43	15,4140	15,4140	15,4140	15,4140	15,4140	15,4140	15,4140	15,4140	15,7029	16,2130
44	15,7521	15,7521	15,7521	15,7521	15,7521	15,7521	15,7521	15,7521	15,7521	16,1255
45	16,0997	16,0997	16,0997	16,0997	16,0997	16,0997	16,0997	16,0997	16,0997	16,0997
46	16,4567	16,4567	16,4567	16,4567	16,4567	16,4567	16,4567	16,4567	16,4567	16,4567
47	16,8256	16,8256	16,8256	16,8256	16,8256	16,8256	16,8256	16,8256	16,8256	16,8256
48	17,2065	17,2065	17,2065	17,2065	17,2065	17,2065	17,2065	17,2065	17,2065	17,2065
49	17,6028	17,6028	17,6028	17,6028	17,6028	17,6028	17,6028	17,6028	17,6028	17,6028
50	18,0172	18,0172	18,0172	18,0172	18,0172	18,0172	18,0172	18,0172	18,0172	18,0172
51	18,4518	18,4518	18,4518	18,4518	18,4518	18,4518	18,4518	18,4518	18,4518	18,4518
52	18,9114	18,9114	18,9114	18,9114	18,9114	18,9114	18,9114	18,9114	18,9114	18,9114
53	19,4012	19,4012	19,4012	19,4012	19,4012	19,4012	19,4012	19,4012	19,4012	19,4012
54	19,9298	19,9298	19,9298	19,9298	19,9298	19,9298	19,9298	19,9298	19,9298	19,9298
55	20,5076	20,5076	20,5076	20,5076	20,5076	20,5076	20,5076	20,5076	20,5076	20,5076

(*) L'anzianità contributiva deve essere determinata tenendo conto sia dei contributi riconosciuti a seguito dell'operazione sia di quelli che, al

CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA (*) SUPERIORE A 15 ANNI

M I N E

UNITARIA, CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PARI AD ANNI:										ETA' RAGGIUNTA
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
										30
										31
										32
										33
										34
										35
										36
										37
										38
										39
										40
17,1582										41
17,0753	17,8902									42
16,9845	17,8005	18,6597								43
16,8162	17,5440	18,3084	19,4799							44
16,6409	17,3656	18,1285	19,0206	20,4394						45
16,4567	17,0979	17,7688	18,6496	19,9585	20,9547					46
16,8256	16,8256	17,5742	18,2758	19,4757	20,4602	21,4942				47
17,2065	17,2065	17,2065	17,9847	18,9894	19,9613	20,9848	22,0597			48
17,6028	17,6028	17,6028	17,6028	18,5033	19,4596	20,4716	21,5375	22,6568		49
18,0172	18,0172	18,0172	18,0172	18,0172	18,9569	19,9549	21,0111	22,1235	23,2916	50
18,4518	18,4518	18,4518	18,4518	18,4518	18,4518	19,4349	20,4790	21,5840	22,7477	51
18,9114	18,9114	18,9114	18,9114	18,9114	18,9114	18,9114	19,9428	21,0382	22,1975	52
19,4012	19,4012	19,4012	19,4012	19;4012	19,4012	19,4012	19,4012	20,4867	21,6395	53
19,9298	19,9298	19,9298	19,9298	19,9298	19,9298	19,9298	19,9298	19,9298	21,0761	54
20,5076	20,5076	20,5076	20,5076	20,5076	20,5076	20,5076	20,5076	20,5076	20,5076	55

momento dell'operazione stessa, eventualmente risultano già regolarmente accreditati.

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FOSCHI

Sezione 2-IM, IF. — PER INDIVIDUI CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE DI INVALIDITÀ IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE DI INVALIDITÀ IN ATTO.

ETA' RAGGIUNTA	CAPITALE CORRISPONDENTE AD UNA PENSIONE UNITARIA		ETA' RAGGIUNTA	CAPITALE CORRISPONDENTE AD UNA PENSIONE UNITARIA	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
20	21,7785	23,8884	55	18,8268	19,4126
21	21,9224	23,8474	56	18,4490	18,9620
22	22,0957	23,9193	57	18,0586	18,4963
23	22,3454	24,0630	58	17,6548	18,0197
24	22,6446	24,2373	59	17,2372	17,5320
25	22,9548	24,4057	60	16,8070	17,0346
26	23,2557	24,5627	61	16,3671	16,5279
27	23,5372	24,7074	62	15,9164	16,0141
28	23,7908	24,8379	63	15,4562	15,4916
29	24,0049	24,9459	64	14,9860	14,9621
3	24,1564	25,0254	65	14,5073	14,4233
31	24,2367	25,0722	66	14,0209	13,8781
32	24,2584	25,0843	67	13,5297	13,3260
33	24,2348	25,0569	68	13,0360	12,7667
34	24,1746	24,9929	69	12,5406	12,2014
35	24,0814	24,9015	70	12,0452	11,6304
36	23,9607	24,7843	71	11,5478	11,0578
37	23,8158	24,6446	72	11,0494	10,4854
38	23,6497	24,4844	73	10,5497	9,9279
39	23,4623	24,3058	74	10,0523	9,3860
40	23,2547	24,1100	75	9,5680	8,8607
41	23,0280	23,9003	76	9,0946	8,3531
42	22,7887	23,6768	77	8,6314	7,8647
43	22,5358	23,4397	78	8,1786	7,3991
44	22,2719	23,1915	79	7,7359	6,9565
45	21,9993	22,9306	80	7,3035	6,5384
46	21,7232	22,6570	81	6,8818	6,1429
47	21,4402	22,3691	82	6,4710	5,7709
48	21,1511	22,0651	83	6,0737	5,4222
49	20,8535	21,7448	84	5,6935	5,0969
50	20,5466	21,4045	85	5,3322	4,7944
51	20,2262	21,0460	86	4,9908	4,5132
52	19,8944	20,6662	87	4,6706	4,2529
53	19,5503	20,2670	88	4,3717	4,0122
54	19,1938	19,8477	89	4,0935	3,7898

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FOSCHI

Sezione 3-VM, VF. — PER INDIVIDUI CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE DI VECCHIAIA O DI ANZIANITÀ IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE DI VECCHIAIA O DI ANZIANITÀ IN ATTO.

ETA' RAGGIUNTA	CAPITALE CORRISPONDENTE AD UNA PENSIONE UNITARIA		ETA' RAGGIUNTA	CAPITALE CORRISPONDENTE AD UNA PENSIONE UNITARIA	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
30	32,6193	32,6067	60	17,8126	17,6080
31	32,2322	32,2114	61	17,2285	17,0184
32	31,8361	31,8088	62	16,6447	16,4246
33	31,4316	31,3986	63	16,0637	15,8289
34	31,0185	30,9807	64	15,4858	15,2310
35	30,5978	30,555	65	14,9114	14,6318
36	30,1695	30,1220	66	14,3414	14,0310
37	29,7337	29,6819	67	13,7772	13,4309
38	29,2904	29,2342	68	13,2176	12,8314
39	28,8394	28,7782	69	12,6654	12,2342
40	28,3809	28,3158	70	12,1200	11,6422
41	27,9150	27,8454	71	11,5842	11,0578
42	27,4421	27,3674	72	11,0595	10,4854
43	26,9623	26,882[illegible]	73	10,5496	9,9279
44	26,4759	26,3901	74	10,0523	9,3860
45	25,9829	25,8911	75	9,5680	8,8607
46	25,4844	25,3864	76	9,0946	8,3531
47	24,9795	24,8743	77	8,6314	7,8647
48	24,4675	24,3549	78	8,1786	7,3991
49	23,9486	23,8272	79	7,7359	6,9565
50	23,4222	23,2916	80	7,3035	6,5384
51	22,8886	22,7477	81	6,8818	6,1429
52	22,3482	22,1975	82	6,4710	5,7709
53	21,8015	21,6395	83	6,0737	5,4222
54	21,2480	21,0761	84	5,6935	5,0969
55	20,6887	20,5076	85	5,3322	4,7944
56	20,1243	19,9339	86	4, 908	4,5132
57	19,5536	19,3574	87	4,6706	4,2529
58	18,9778	18,7765	88	4,3717	4,0122
59	18,3963	18,1943	89	4,0935	3,7898

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FOSCHI

Sezione 4-W. — Per vedovi soli e vedove sole che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto.

ETA' RAGGIUNTA	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria		ETA' RAGGIUNTA	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
15		23,1992	50	17,6382	21,0741
16		22,7298	51	17,2078	20,6180
17		22,3269	52	16,7682	20,1470
18		21,9890	53	16,3232	19,6659
19		21,7352	54	15,8797	19,1743
20	19,1792	21,6412	55	15,4366	18,6738
21	19,2436	21,7112	56	14,9955	18,1627
22	19,4417	21,9373	57	14,5577	17,6416
23	19,7634	22,3075	58	14,1190	17,1134
24	20,1265	22,7289	59	13,6818	16,5777
25	20,4922	23,1593	60	13,2452	16,0365
26	20,8680	23,6070	61	12,8081	15,4895
27	21,2241	24,0415	62	12,3719	14,9397
28	21,5456	24,4331	63	11,9378	14,3871
29	21,8291	24,7788	64	11,5047	13,8336
30	22,0591	25,0671	65	11,0721	13,2804
31	22,2395	25,3019	66	10,6408	12,7298
32	22,3651	25,4763	67	10,2106	12,1818
33	22,4275	25,5807	68	9,7820	11,6402
34	22,4132	25,6110	69	9,3555	11,1038
35	22,3272	25,5757	70	8,9327	10,5748
36	22,1889	25,4906	71	8,5138	10,0547
37	22,0102	25,3640	72	8,0987	9,5440
38	21,7951	25,1966	73	7,6899	9,0448
39	21,5456	24,9866	74	7,2878	8,5597
40	21,2732	24,7436	75	6,8933	8,0907
41	20,9827	24,4707	76	6,5095	7,6379
42	20,6747	24,1696	77	6,1387	7,2027
43	20,3460	23,8463	78	5,7820	6,7854
44	20,0004	23,5007	79	5,4414	6,3866
45	19,6372	23,1349	80	5,1185	6,0062
46	19,2597	22,7530	81	4,8138	5,6455
47	18,8690	22,3557	82	4,5243	5,3065
48	18,4691	21,9431	83	4,2487	4,9880
49	18,0580	21,5163	84	3,9859	4,6887

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
Foschi

Sezione 5-SIM, SIF — PER SUPERSTITI SOLI INABILI (VEDOVI, ORFANI, FRATELLI) CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO.

ETA' RAGGIUNTA	CAPITALE CORRISPONDENTE AD UNA PENSIONE UNITARIA	
	Maschi	Femmine
18	16,8265	21,1555
19	16,7173	21,0437
20	16,6020	20,9270
21	16,4796	20,8050
22	16,3862	20,7969
23	16,3552	20,8764
24	16,3659	21,0129
25	16,3911	21,1717
26	16,4182	21,3401
27	16,4435	21,5101
28	16,4657	21,6763
29	16,4824	21,8296
30	16,4878	21,9636
31	16,4780	22,0746
32	16,4505	22,1612
33	16,4050	22,2222
34	16,3444	22,2567
35	16,2708	22,2669
36	16,1866	22,2536
37	16,0918	22,2194
38	15,9882	22,1658
39	15,8769	22,0943
40	15,7602	22,0055
41	15,6392	21,9014
42	15,5183	21,7812
43	15,3976	21,6439
44	15,2802	21,4909
45	15,1664	21,3210
46	15,0592	21,1340
47	14,9561	20,9279
48	14,8578	20,7015
49	14,7586	20,4552
50	14,6534	20,1845
51	14,5367	19,8911
52	14,4084	19,5719
53	14,2660	19,2293
54	14,1084	18,8629
55	13,9351	18,4778
56	13,7452	18,0742
57	13,5386	17,6535
58	13,3154	17,2202
59	13,0754	16,7744
60	12,8184	16,3182
61	12,5451	15,8520
62	12,2540	15,3781
63	11,9466	14,8947
64	11,6228	14,4032
65	11,2844	13,9015
66	10,9329	13,3928
67	10,5723	12,8757
68	10,2031	12,3506
69	9,8271	11,8187
70	9,4445	11,2799
71	9,0545	10,7394
72	8,6596	10,1988
73	8,2600	9,6745
74	7,8608	9,1663
75	7,4763	8,6753
76	7,1036	8,2007
77	6,7406	7,7431
78	6,3865	7,3045
79	6,0398	6,8845
80	5,6999	6,4833
81	5,3659	6,1012
82	5,0397	5,7396
83	4,7248	5,3991
84	4,4247	5,0805
85	4,1416	4,7829
86	3,8767	4,5060
87	3,6300	4,2487
88	3,4017	4,0098
89	3,1915	3,7889

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FOSCHI

Serie 6-KM, KF. — PER ORFANI SOLI MINORENNI CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA, TEMPORANEA FINO AL 18° O AL 21° O AL 26° ANNO, OVVERO LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO.

ETA' RAGGIUNTA	CAPITALE CORRISPONDENTE AD UNA PENSIONE UNITARIA					
	Temporaneità fino al 18° anno		Temporaneità fino al 21° anno		Temporaneità fino al 26° anno	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
0	15,3692	15,4803	17,4200	17,5546	20,5640	20,7433
1	15,0928	15,1128	17,2512	17,2823	20,5601	20,6173
2	14,3556	14,3742	16,5606	16,5904	19,9409	19,9970
3	13,5942	13,6104	15,8454	15,8727	19,2967	19,3501
4	12,8129	12,8277	15,1108	15,1365	18,6334	18,6855
5	12,0147	12,0287	14,3599	14,3848	17,9551	18,0065
6	11,1996	11,2121	13,5931	13,6164	17,2622	17,3123
7	10,3672	10,3784	12,8099	12,8317	16,5545	16,6029
8	9,5172	9,5273	12,0099	12,0305	15,8313	15,8783
9	8,6497	8,6584	11,1935	11,2124	15,0931	15,1385
10	7,7641	7,7718	10,3599	10,3776	14,3392	14,3833
11	6,8605	6,8671	9,5093	9,5257	13,5700	13,6126
12	5,9385	5,9439	8,6415	8,6565	12,7851	12,8263
13	4,9977	5,0022	7,7561	7,7699	11,9848	12,0243
14	4,0382	4,0416	6,8535	6,8654	11,1692	11,2061
15	3,0592	3,0614	5,9326	5,9428	10,3378	10,3718
16	2,0603	2,0614	4,9937	5,0014	9,4905	9,5207
17	1,0408	1,0411	4,0357	4,0409	8,6269	8,6523
18			3,0580	3,0611	7,7462	7,7666
19			2,0599	2,0613	6,8471	6,8629
20			1,0408	1,0411	5,9295	5,9410
21					4,9924	5,0002
22					4,0355	4,0404
23					3,0580	3,0608
24					2,0599	2,0612
25					1,0408	1,0411

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FOSCHI

Sezione 7-GM, GF. — PER GENITORI CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO.

ETA' RAGGIUNTA	CAPITALE CORRISPONDENTE AD UNA PENSIONE UNITARIA	
	Maschi	Femmine
65	11,9137	14,1489
66	11,4308	13,5734
67	10,9530	12,9986
68	10,4811	12,4259
69	10,0135	11,8567
70	9,5550	11,2939
71	9,1075	10,7395
72	8,6745	10,1990
73	8,2599	9,6747
74	7,8608	9,1667
75	7,4768	8,6755
76	7,1037	8,2007
77	6,7408	7,7430
78	6,3867	7,3044
79	6,0397	6,8841
80	5,6997	6,4835
81	5,3662	6,1011
82	5,0398	5,7396
83	4,7247	5,3995
84	4,4248	5,0805
85	4,1418	4,7830
86	3,8764	4,5060
87	3,6299	4,2485
88	3,4018	4,0100
89	3,1915	3,7889
90	2,9982	3,5847
91	2,8210	3,3956
92	2,6590	3,2211
93	2,5107	3,0598
94	2,3750	2,9108

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FOSCHI

Sezione 8-WK. — PER GRUPPI SUPERSTITI, COMPOSTI DI VEDOVA ED ORFANI, CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO.

ETA' RAGGIUNTA	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	ETA' RAGGIUNTA	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria
		45	17,8658
		46	17,5397
17	23,1858	47	17,2075
18	23,0291	48	16,9013
19	22,9129	49	16,5639
20	22,8670	50	16,2539
21	22,8787	51	15,9471
22	22,9217	52	15,6152
23	23,0062	53	15,2828
24	23,0902	54	14,9430
25	23,1589	55	14,6021
26	23,2075	56	14,2305
27	23,2319	57	13,8504
28	23,1995	58	13,4719
29	23,1312	59	13,0870
30	22,9975	60	12,6714
31	22,8386	61	12,2514
32	22,6364	62	11,8538
33	22,4039	63	11,4322
34	22,1086	64	11,0108
35	21,7893	65	10,5832
36	21,3872	66	10,1590
37	20,9619	67	9,7353
38	20,5376	68	9,3202
39	20,1554	69	8,9070
40	19,7590	70	8,5034
41	19,3598	71	8,1252
42	18,9755	72	7,7168
43	18,5988	73	7,3236
44	18,2266	74	6,9413

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FOSCHI

Sezione 9-MIK. — PER GRUPPI SUPERSTITI COMPOSTI DI VEDOVO ED ORFANI, OVVERO DI VEDOVO INABILE ED ORFANI, O DI PIÙ ORFAN SOLI UNO DEI QUALI INABILE, CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO.

ETA' RAGGIUNTA	CAPITALE CORRISPONDENTE AD UNA PENSIONE UNITARIA		ETA' RAGGIUNTA	CAPITALE CORRISPONDENTE AD UNA PENSIONE UNITARIA	
	Vedovo e orfani	Vedovo inabile con orfani o Orfano inabile con altri orfani		Vedovo e orfani	Vedovo inabile con orfani o Orfano inabile con altri orfani
18		20,7152			
19		20,6385			
20	22,4736	20,5602	50	14,4103	12,8723
21	22,4739	20,4756	51	14,0350	12,6380
22	22,4968	20,3876	52	13,6582	12,4056
23	22,5483	20,3116	53	13,3043	12,1951
24	22,6034	20,2426	54	12,9432	11,9780
25	22,6262	20,1553	55	12,5852	11,7597
26	22,6410	20,0654	56	12,2393	11,5495
27	22,6144	19,9532	57	11,8885	11,3250
28	22,5564	19,8274	58	11,5210	11,0791
29	22,4786	19,6960	59	11,1679	10,8379
30	22,3383	19,5272	60	10,8115	10,5886
31	22,1580	19,3312	61	10,4453	10,3170
32	21,9359	19,1070	62	10,0751	10,0351
33	21,6761	18,8615	63	9,7126	9,7518
34	21,3394	18,5716	64	9,3294	9,4377
35	20,9613	18,2434	65	8,9683	9,1383
36	20,5110	17,8496	66	8,6099	8,8334
37	20,0481	17,4423	67	8,2391	8,5100
38	19,5790	17,0281	68	7,8801	8,1922
39	19,1172	16,6252	69	7,5206	7,8675
40	18,6353	16,2062	70	7,1560	7,5315
41	18,1857	15,8160	71	6,8095	7,2060
42	17,7332	15,4305	72	6,4579	6,8694
43	17,3164	15,0827	73	6,1208	6,5400
44	16,8905	14,7329	74	5,7866	6,2098
45	16,4736	14,3951	75	5,4623	5,8946
46	16,0632	14,0795	76	5,1457	5,5880
47	15,6632	13,7774	77	4,8483	5,2970
48	15,2418	13,4675	78	4,5542	5,0045
49	14,8328	13,1747	79	4,2654	4,7110

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FOSCHI

Sezione 10-KK. — PER GRUPPI SUPERSTITI COMPOSTI DI DUE ORFANI MINORENNI — DI ETÀ z' E z''

z' / z''	CAPITALE CORRISPONDENTE								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	15,6650								
1	15,5778	15,1406							
2	15,3801	14,9528	14,3926						
3	15,1760	14,7589	14,1992	13,6248					
4	14,9667	14,5602	14,0008	13,4265	12,8390				
5	14,7532	14,3576	13,7984	13,2242	12,6368	12,0372			
6	14,5353	14,1509	13,5923	13,0180	12,4307	11,8310	11,2189		
7	14,3129	13,9398	13,3816	12,8076	12,2203	11,6206	11,0085	10,3837	
8	14,0860	13,7246	13,1669	12,5932	12,0058	11,4060	10,7939	10,1690	9,5312
9	13,8545	13,5048	12,9477	12,3743	11,7869	11,1872	10,5749	9,9501	9,3122
10	13,6185	13,2811	12,7243	12,1511	11,5639	10,9642	10,3521	9,7271	9,0892
11	13,3779	13,0528	12,4966	11,9235	11,3365	10,7369	10,1248	9,4997	8,8617
12	13,1324	12,8198	12,2641	11,6914	11,1044	10,5050	9,8928	9,2680	8,6298
13	12,8825	12,5827	12,0275	11,4548	10,8680	10,2686	9,6566	9,0317	8,3937
14	12,6276	12,3409	11,7861	11,2137	10,6271	10,0278	9,4157	8,7909	8,1529
15	12,3677	12,0944	11,5402	10,9680	10,3814	9,7821	9,1702	8,5454	7,9074
16	12,1030	11,8432	11,2893	10,7174	10,1308	9,5316	8,9198	8,2950	7,6570
17	11,8335	11,5873	11,0338	10,4619	9,8754	9,2762	8,6645	8,0397	7,4018

— CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO

AD UNA PENSIONE UNITARIA									z′ / z″
9	10	11	12	13	14	15	16	17	
									0
									1
									2
									3
									4
									5
									6
									7
									8
8,6613									9
8,4382	7,7742								10
8,2106	7,5465	6,8688							11
7,9787	7,3144	6,6367	5,9451						12
7,7426	7,0781	6,4001	5,7086	5,0031					13
7,5016	6,8372	6,1593	5,4675	4,7619	4,0421				14
7,2562	6,5918	5,9136	5,2218	4,5162	3,7961	3,0617			15
7,0057	6,3413	5,6633	4,9714	4,2656	3,5456	2,8110	2,0614		16
6,7506	6,0862	5,4080	4,7161	4,0103	3,2903	2,5556	1,8060	1,0411	17

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FOSCHI

Sezione 10-KK-bis. — PER GRUPPI SUPERSTITI COMPOSTI DI DUE ORFANI MINORENNI — DI ETÀ z′ E z″

z′ \ z″	CAPITALE CORRISPONDENTE 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	17,7668									
1	17,7064	17,3163								
2	17,5202	17,1394	16,6134							
3	17,3276	16,9565	16,4307	15,8907						
4	17,1302	16,7689	16,2434	15,7034	15,1512					
5	16,9288	16,5775	16,0523	15,5124	14,9601	14,3963				
6	16,7232	16,3824	15,8574	15,3177	14,7652	14,2014	13,6257			
7	16,5135	16,1833	15,6587	15,1188	14,5665	14,0024	13,4267	12,8391		
8	16,2995	15,9802	15,4559	14,9163	14,3639	13,7998	13,2240	12,6362	12,0364	
9	16,0811	15,7730	15,2492	14,7096	14,1572	13,5930	13,0171	12,4292	11,8293	11,2174
10	15,8587	15,5618	15,0384	14,4991	13,9468	13,3825	12,8065	12,2185	11,6185	11,0062
11	15,6316	15,3464	14,8335	14,2843	13,7320	13,1678	12,5917	12,0036	11,4035	10,7910
12	15,4000	15,1267	14,6043	14,0653	13,5131	12,9489	12,3728	11,7847	11,1845	10,5718
13	15,1641	14,9028	14,3809	13,8422	13,2901	12,7260	12,1499	11,5617	10,9613	10,3485
14	14,9235	14,6747	14,1532	13,6147	13,0625	12,4987	11,9226	11,3345	10,7340	10,1212
15	14,6783	14,4421	13,9212	13,3829	12,8310	12,2670	11,6911	11,1028	10,5025	9,8896
16	14,4283	14,2049	13,6845	13,1465	12;5946	12,0309	11,4550	10,8668	10,2664	9,6534
17	14,1737	13,9634	13,4434	12,9057	12,7539	11,7902	11,2144	10,6263	10,0258	9,4129
18	13,9142	13,7172	13,1977	12,6601	12,1085	11,5448	10,9691	10,3810	9,7806	9,1676
19	13,6496	13,4661	12,9472	12,4097	11,8582	11,2945	10,7188	10,1308	9,5305	8,9174
20	13,3803	13,2103	12,6916	12,1543	11,6029	11,0392	10,4635	9,8755	9,2753	8,6622

— CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO

AD UNA PENSIONE UNITARIA											z′ / z″
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
											0
											1
											2
											3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
10,3816											10
10,1662	9,5290										11
9,9469	9,3093	8,6590									12
9,7235	9,0858	8,4352	7,7718								13
9,4959	8,8581	8,2073	7,5437	6,8667							14
9,2642	8,6260	7,9751	7,3114	6,6342	5,9435						15
9,0279	8,3898	7,7386	7,0746	6,3974	5,7065	5,0017					16
8,7875	8,1491	7,4978	6,8337	6,1563	5,4653	4,7604	4,0412				17
8,5421	7,9037	7,2524	6,5882	5,9106	5,2196	4,5145	3,7952	3,0614			18
8,2920	7,6535	7,0021	6,3378	5,6602	4.9690	4,2639	3,5445	2,8106	2,0614		19
8,0367	7,3983	6,7469	6,0825	5,4049	4,7136	4,0084	3,2891	2,5552	1,8059	1,0412	20

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FOSCHI

Sezione 10-KK-ter. — PER GRUPPI SUPERSTITI COMPOSTI DI DUE ORFANI MINORENNI — DI ETÀ z' E z''

z' \ z''	CAPITALE CORRISPONDENTE											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	20,9983											
1	20,9786	20,6612										
2	20,8105	20,5013	20,0277									
3	20,6858	20,3351	19,8618	19,3751								
4	20,4561	20,1643	19,6913	19,2046	18,7063							
5	20,2730	19,9903	19,5174	19,0307	18,5324	18,0235						
6	20,0850	19,3125	19,3398	18,3531	18,3548	17,8459	17,3263					
7	19,8953	19,6313	19,1588	18,6723	18,1737	17,6648	17,1451	16,6148				
8	19,7008	19,4165	18,9743	18,4877	17,9891	17,4301	16,9603	16,4299	15,8386			
9	19,5022	19,2579	18,7859	18,2993	17,8007	17,2915	16,7715	16,2410	15,6996	15,1470		
10	19,3001	19,0658	18,5942	18,1076	17,6089	17,0996	16,5796	16,0489	15,5073	14,9545	14,3906	
11	19,0939	18,8701	18,3988	17,9122	17,4133	16,9040	16,3838	15,8530	15,3112	14,7583	14,1943	13,6189
12	18,8637	18,6706	18,1995	17,7131	17,2142	16,7047	16,1846	15,6535	15,1116	14,5585	13,9943	13,4186
13	18,6695	18,4673	17,9966	17,5103	17,0114	16,5018	15,9814	15,4504	14,9083	14,3549	13,7906	13,2148
14	18,4514	18,2603	17,7900	17,3039	16,8050	16,2953	15,7748	15,2436	14,7013	14,1478	13,5832	13,0073
15	18,2291	18,0494	17,5796	17,0936	16,5947	16,0851	15,5644	15,0331	14,4907	13.9369	13,3723	12,7960
16	18,0025	17,8344	17,3652	16,8793	16,3804	15,8709	15,3502	14,8187	14,2762	13,7222	13,1573	12,5808
17	17,7718	17,6155	17,1466	16,6610	16,1623	15,6527	15,1321	14,6005	14,0578	13,5038	12,9386	12,3620
18	17,5364	17,3922	16,9239	16,4385	15,9399	15,4303	14,9097	14,3782	13,8355	13,2812	12,7159	12,1391
19	17,2965	17,1645	16,6968	16,2116	15,7131	15,2036	14,6831	14,1514	13,6087	13,0544	12,4888	11,9119
20	17,0519	16,9324	16,4652	15,9802	15,4819	14,9725	14,4519	13,9204	13,3775	12,8213	12,2576	11,6803
21	16,8024	16,6958	16,2289	15,7444	15,2460	14,7368	14,2162	13,6848	13,1419	12,5875	12,0218	11,4445
22	16,5477	16,4543	15,9880	15,5035	15,0053	14,4960	13,9756	13,4442	12,9015	12,3470	11,7813	11,2039
23	16,2884	16,2082	15,7424	15,2581	14,7599	14,2509	13,7305	13,1992	12,6564	12,1019	11,5361	10,9587
24	16,0239	15,9572	15,4918	15,0077	14,5097	14,0006	13,4803	12,9490	12,4063	11,8517	11,2861	10,7086
25	15,7545	15,7013	15,2363	14,7524	14,2544	13,7453	13,2250	12,6937	12,1510	11,5966	11,0308	10,4534

— CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO

AD UNA PENSIONE UNITARIA														z' / z''
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
														0
														1
														2
														3
														4
														5
														6
														7
														8
														9
														10
														11
12,8315														12
12,6274	12,0285													13
12,4198	11,8206	11,2097												14
12,2084	11,6089	10,9980	10,3745											15
11,9931	11,3934	10,7822	10,1588	9,5228										16
11,7739	11,1742	10,5627	9,9392	9,3030	8,6542									17
11,5508	10,9508	10,3394	9,7155	9,0794	8,4305	7,7683								18
11,3235	10,7233	10,1115	9,4875	8,8512	8,2023	7,5402	6,8644							19
11,0918	10,4915	9,8795	9,2554	8,6191	7,9700	7,3077	6,6319	5,9421						20
10,8557	10,2554	9,6432	9,0188	8,3824	7,7333	7,0710	6,3952	5,7053	5,0013					21
10,6150	10,0144	9,4021	8,7777	8,1410	7,4919	6,8295	6,1537	5,4639	4,7598	4,0409				22
10,3697	9,7689	9,1565	8,5320	7,8953	7,2461	6,5836	5,9077	5,2178	4,5138	3,7950	3,0611			23
10,1195	9,5188	8,9062	8,2816	7,6448	6,9955	6,3331	5,6570	4,9673	4,2631	3,5443	2,8106	2,0614		24
9,8642	9,2635	8,6508	8,0262	7,3894	6,7400	6,0775	5,4016	4,7117	4,0076	3,2887	2,5550	1,8059	1,0412	25

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FOSCHI

ALLEGATO 2

ISTRUZIONI ED ESEMPI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA SISTEMAZIONE DI PERIODI SCOPERTI DI CONTRIBUZIONE NELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI AI SENSI DELL'ART. 13, DELLA LEGGE 12 AGOSTO 1962, N. 1338 E DELL'ART. 15, LETT. *d*), DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 1958, N. 55.

1. — La presente tariffa si applica quando è chiesto il riconoscimento nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti:

a) di periodi di lavoro compiuti con iscrizione a fondi o casse aziendali, istituiti ai sensi degli articoli 28 e 32 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 e dell'art. 15 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, allorché viene a cessare l'iscrizione alle suddette forme di previdenza senza che il lavoratore abbia conseguito il diritto a pensione a carico dei fondi o casse medesimi (art. 15, quarto comma, lettera *d*), della citata legge n. 55/1958);

b) di periodi di lavoro scoperti di contributi che per sopravvenuta prescrizione di cui all'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'art. 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non possono più essere versati (art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338).

La tariffa medesima trova inoltre applicazione in tutti i casi in cui norme di legge rinviino espressamente alla procedura di cui all'art. 13 citato ovvero sia possibile fare ricorso a tale procedura.

Nel caso *a*) l'adempimento, a carico del fondo o cassa aziendale, è obbligatorio e deve essere espletato al momento in cui avviene la risoluzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo all'iscrizione al fondo o alla cassa sopracitati.

Nel caso *b*), l'operazione è facoltativa e viene effettuata, in qualsiasi momento, a richiesta del datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi o dei suoi aventi causa, ovvero a richiesta del lavoratore o dei suoi superstiti.

In ogni caso l'operazione comporta per il lavoratore il riconoscimento nell'assicurazione generale obbligatoria del periodo per il quale egli è stato iscritto al fondo o alla cassa aziendale ovvero del periodo per il quale sono stati omessi i versamenti contributivi. Ad operazione eseguita, sono considerati utili a tutti gli effetti i contributi corrispondenti alle retribuzioni percepite durante il periodo al quale si riferisce l'operazione.

Secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria vigenti al momento cui è riferita l'operazione, ai contributi considerati utili corrisponde una determinata quota annua di pensione.

Per il calcolo della riserva matematica corrispondente a tale quota di pensione serve la tariffa allegata, la quale sostituisce quelle emanate, per i medesimi fini, con decreto ministeriale 2 febbraio 1960 e con decreto ministeriale 27 gennaio 1964.

I singoli termini della tariffa costituiscono l'ammontare del capitale che deve essere versato per ogni lira di pensione annua acquisita a seguito dell'operazione; in pratica, quindi, la somma dovuta è pari al prodotto della quota di pensione annua acquisita a seguito dell'operazione per il coefficiente indicato nella tariffa.

Il coefficiente in parola deve essere cercato, come appresso sarà chiarito, in quella sezione, delle dieci che compongono la tariffa, che corrisponde al caso che di volta in volta ricorre. Nell'ambito della specifica sezione, inoltre, il coefficiente va individuato in corrispondenza all'età dell'individuo al quale si riferisce l'operazione e, quando occorre, tenendo conto del sesso. Nei riguardi degli individui di condizione attiva il coefficiente è da ricercare tenendo conto della durata complessiva di contribuzione. In altri termini, alla durata del periodo da riconoscere con l'operazione deve essere aggiunta — quando sussiste — la durata dei periodi già coperti di contribuzione (v. successivo punto n. 4).

2. — In pratica l'operazione può riferirsi ad individui che si trovano nelle seguenti diverse condizioni:

— individui di condizione attiva, a favore dei quali non risultano accreditati contributi obbligatori;

— individui di condizione attiva, a favore dei quali risultano accreditati altri contributi;

— individui che sono già titolari di pensione diretta, ai quali l'operazione procura un maggior importo di pensione (o individui che conseguono il diritto a pensione diretta a seguito dell'operazione stessa);

— gruppi superstiti già titolari di pensione, ai quali l'operazione procura un maggior importo di pensione (o gruppi superstiti che conseguono il diritto a pensione a seguito dell'operazione stessa).

Per rispondere alle diverse esigenze illustrate, la tariffa si divide in dieci sezioni, ordinate come segue:

A) Sezione 1-M e 1-*bis*-M, 1-F e 1-*bis*-F: riguarda gli individui di condizione attiva.

La sezione 1-M si applica quando l'operazione si riferisce ad individuo di sesso maschile la cui anzianità contributiva, ad operazione eseguita, risulta inferiore o pari a 15 anni; la sezione 1-*bis*-M va usata quando l'operazione si riferisce ad individuo di sesso maschile la cui anzianità contributiva, ad operazione eseguita, risulta superiore a 15 anni.

Le sezioni 1-F e 1-*bis*-F si applicano, con le stesse modalità, per le donne di condizione attiva.

Il coefficiente si deve cercare (tenendo conto del sesso) nel punto di incrocio fra la riga corrispondente all'età dell'interessato e la colonna corrispondente all'anzianità contributiva determinata considerando sia il periodo da riconoscere sia quelli eventualmente già coperti di contribuzione (vedi istruzioni fornite al successivo punto n. 4).

B) Sezione 2-IM, IF: si applica quando l'operazione è proposta nello stesso mese della domanda di pensione di invalidità o successivamente a quest'ultima (e comporti, previo accertamento sanitario, la liquidazione immediata della pensione medesima), ovvero determina la maggiorazione di una pensione di invalidità in atto.

Il coefficiente va cercato (tenendo conto del sesso) nella riga corrispondente all'età dell'interessato.

C) Sezione 3-VM, VF: si applica quando l'operazione è proposta da soggetti che abbiano o conseguano mediante l'operazione i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o quelli contributivi per la pensione di anzianità (e comporta, quindi, il diritto alla liquidazione immediata della pensione medesima), ovvero determina la maggiorazione di una pensione di vecchiaia o di anzianità in atto.

Il coefficiente va cercato (tenendo conto del sesso) nella riga corrispondente all'età dell'interessato.

D) Sezioni 4-W; 5-SIM, SIF; 6-KM, KF; 7-GM, GF: si applicano quando l'operazione è proposta a favore di superstiti del lavoratore, cioè quando essa comporta una pensione indiretta immediata o la maggiorazione di una pensione indiretta in atto.

La sezione 4-W riguarda il caso di vedovo o vedova sola; la sezione 5-SIM, SIF va usata nei confronti di vedovo solo inabile, o di orfano solo inabile, o di un solo collaterale inabile, tenendo conto del sesso. Qualora l'operazione si riferisca a gruppi di collaterali, la somma che deve essere versata si calcola addizionando le parti relative a ciascun componente il gruppo, separatamente determinate.

La sezione 6-KM, KF si applica nel caso di orfano solo, tenendo conto dell'età del beneficiario, del sesso, e dei limiti di età fissati, in relazione al corso di studi seguiti, dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

La sezione 7-GM, GF si applica quando il beneficiario dell'operazione è un genitore (anche in questo caso si terrà conto del sesso del beneficiario stesso). Nell'ipotesi in cui beneficiari siano entrambi i genitori, la somma si calcola addizionando le parti relative a ciascuno di essi, separatamente determinate.

In tutti i casi qui considerati il coefficiente va ricercato nella riga corrispondente all'età del superstite.

E) Sezione 8-WK: si applica quando l'operazione comporta il diritto ad una pensione immediata, o la maggiorazione di una pensione in atto, a favore di un gruppo di superstiti composto di vedova ed orfani. Il coefficiente va ricercato tenendo conto unicamente dell'età della vedova.

F) Sezione 9-MIK: si applica quando l'operazione comporta il diritto ad una pensione immediata, o la maggiorazione di una pensione in atto, a favore di un gruppo di superstiti composto di vedovo ed orfani (distinguendo il caso che il gruppo sia costituito ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903 e, pertanto nulla si sappia circa lo stato di validità del vedovo; oppure ai sensi della legislazione antecedente, per cui il vedovo è sicuramente inabile), oppure di soli orfani, uno (o più) dei quali inabile. Il coefficiente va ricercato tenendo conto unicamente dell'età del vedovo o dell'orfano inabile.

G) Sezione 10-KK, 10-KK-*bis*, 10-KK-*ter*: si applica quando l'operazione comporta il diritto ad una pensione immediata, o la maggiorazione di una pensione in atto, a favore di un gruppo composto di due orfani. Il coefficiente va ricercato tenendo conto dell'età dei due orfani.

Quando l'operazione concerne più di due orfani, alla riserva corrispondente alla quota di pensione annua relativa ai due orfani più giovani — calcolata con il coefficiente contenuto nella presente sezione — si aggiunge la riserva corrispondente alla quota di pensione annua relativa al più giovane dei rimanenti orfani, calcolata distintamente mediante la sezione 6-KM, KF.

Nel caso che l'operazione comporti il riconoscimento di periodi assicurativi utili per la liquidazione della pensione supplementare prevista dall'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero per un aumento della pensione stessa, il calcolo sarà effettuato applicando alla pensione supplementare diretta o di riversibilità, ovvero al citato aumento, l'apposito coefficiente da ricercarsi, per coloro che abbiano compiuto l'età pensionabile nella sezione 3-VM, VF, per coloro che siano stati riconosciuti invalidi nella sezione 2-IM, IF e per i superstiti nella tabella che riflette la composizione del nucleo familiare avente diritto alla prestazione.

Può verificarsi — seppure eccezionalmente — che l'operazione non possa risolversi con i coefficienti stabiliti nella tariffa, come ad esempio nel caso in cui essa sia proposta a favore di assicurati o di pensionati, la cui durata contributiva oppure l'età non figura nelle tabelle.

In tali ipotesi, le operazioni saranno espletate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con coefficienti da determinarsi sulla scorta delle basi tecniche utilizzate per compilare la tariffa.

3. — Per il calcolo delle somme che devono essere versate in osservanza delle disposizioni legislative ricordate al n. 1, saranno applicate le seguenti norme.

A) *Calcolo della pensione annua corrispondente ai contributi da accreditare*

Si calcola l'importo annuo della pensione che risulta acquisita a seguito dell'operazione, secondo le disposizioni vigenti al momento in cui l'operazione stessa è riferita e cioè, per le operazioni da espletare ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962, alla data di presentazione della domanda e, per le sistemazioni assicurative di cui all'art. 15, lettera *d*), della legge n. 55/1958, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione alla cassa o fondo aziendale.

In pratica tale importo di pensione va determinato — salvo le ipotesi ove sia ancora prevista la liquidazione in forma contributiva — in base al sistema di calcolo retributivo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, con le modifiche di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive disposizioni legislative.

L'importo predetto sarà calcolato, in ogni caso, nella misura comprensiva delle 13 rate che debbono essere erogate nell'anno, astraendo sia dalle somme che eventualmente fossero necessarie per raggiungere gli importi minimi fissati dalla legge, sia dalle quote addizionali (assegni familiari) eventualmente dovute per il coniuge e per i figli. Quando, invece, l'operazione concreta il diritto ad una pensione immediata, o alla maggiorazione di una pensione in atto, a favore di un gruppo di superstiti, la pensione medesima sarà calcolata normalmente, applicando all'importo diretto la percentuale di legge corrispondente alla composizione qualitativa e quantitativa del gruppo superstite.

Per effetto di quanto è già stato detto in sede di illustrazione della sezione 5-SIM, SIF e della sezione 7-GM, GF, quando dall'operazione deriva il diritto ad una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto a favore, rispettivamente, di un gruppo di collaterali inabili o di una coppia di genitori, l'importo complessivo di pensione, quale risulta dal calcolo precedentemente illustrato, sarà suddiviso nelle quote spettanti a ciascun beneficiario; parimenti, quando l'operazione è riferita ad un gruppo di più di due orfani, l'importo complessivo sarà scisso nella parte spettante ai due orfani più giovani, simultaneamente considerati, e nella parte spettante al più giovane degli orfani rimanenti. Infatti, nei casi menzionati (e solo in tali casi) la riserva matematica complessivamente dovuta si ottiene sommando le parti disgiuntamente calcolate in relazione alle singole quote di pensione.

B) *Determinazione dell'età del beneficiario dell'operazione*

Si determina l'età del beneficiario dell'operazione, con riferimento:

— alla data in cui il lavoratore è cessato dal servizio che ha dato luogo alla iscrizione al fondo o alla cassa aziendale, per le operazioni da effettuarsi a norma dell'art. 15, lettera *d*), della legge n. 55/1958;

— alla data di presentazione della domanda di costituzione della rendita vitalizia riversibile per le operazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962.

L'età deve computarsi per valori interi e perciò saranno trascurate le frazioni d'anno inferiori a sei mesi, mentre saranno computate per un anno le frazioni pari o superiori a sei mesi.

Quando l'operazione comporta un beneficio immediato a favore di un gruppo di superstiti composto di vedova ed orfani, o di vedovo ed orfani, o di due o più orfani uno (o più) dei quali inabile, l'età deve essere calcolata soltanto per il beneficiario principale: la vedova nel primo caso, il vedovo nel secondo, l'orfano inabile (o l'orfano inabile più giovane) nel terzo. Quando l'operazione concerne più collaterali inabili o entrambi i genitori, l'età deve essere calcolata per ciascuno di essi. Parimenti, deve essere calcolata l'età dei tre beneficiari più giovani, nel caso in cui l'operazione si riferisca ad un gruppo di orfani nessuno dei quali sia inabile.

C) *Determinazione dell'anzianità contributiva*

Ai fini della ricerca del coefficiente di tariffa, la durata del periodo da riconoscere si esprime in anni interi, trascurandosi anche a questo fine le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computandosi per un anno quelle pari o superiori.

Il calcolo della durata deve essere eseguito solo nel caso in cui l'operazione si riferisca ad individui di condizione attiva, tenendo presente, a tal fine, le ulteriori istruzioni di cui al successivo punto n. 4.

D) *Individuazione del coefficiente da applicare*

Si cerca il coefficiente nella sezione corrispondente al caso esaminato. A questo fine si tiene conto dell'età; quando è il caso, si tiene conto anche del sesso e dell'anzianità contributiva, come in precedenza è stato chiarito.

E) *Calcolo della riserva matematica*

Si moltiplica il coefficiente trovato per l'ammontare della pensione annua, calcolata come al precedente punto A.

Il prodotto ottenuto rappresenta la riserva che deve essere versata, perché possa farsi luogo al riconoscimento del periodo al quale si riferisce l'operazione, con accreditamento sulla posizione assicurativa del lavoratore dei contributi base determinati in corrispondenza alle retribuzioni percepite nei periodi che formano oggetto del riconoscimento. Per operazioni riferentisi a periodi successivi alla data dalla quale ha trovato applicazione il sistema di versamento dei contributi di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1969, ad operazione espletata, la copertura contributiva viene realizzata con attribuzione sulla posizione del lavoratore delle retribuzioni percepite durante i periodi che hanno formato oggetto del riconoscimento.

4. — Alla data di cessazione dal servizio che ha dato luogo all'iscrizione a casse o fondi aziendali, ovvero alla data di presentazione della domanda concernente il riconoscimento di periodi di lavoro per i quali è avvenuta un'omissione contributiva, possono in generale risultare già accreditati contributi, effettivi o figurativi, relativi ad altri periodi. In tali ipotesi, il calcolo dell'importo annuo di pensione, di cui al punto *A*) del precedente paragrafo, deve essere eseguito sottraendo dall'importo annuo della pensione corrispondente all'integrale coacervo dei contributi (ossia a quelli già accreditati sommati a quelli da riconoscere per effetto dell'operazione) l'importo annuo della pensione corrispondente ai soli contributi già accreditati.

Anche in questo caso devono osservarsi le modalità di calcolo, illustrate nel precedente punto *A*), astraendosi dalle somme che eventualmente fossero necessarie per raggiungere gli importi minimi fissati dalla legge e dalle maggiorazioni per familiari a carico.

La riserva corrispondente al predetto importo di pensione sarà calcolata sulla base del coefficiente relativo alle condizioni nelle quali il lavoratore o i suoi aventi causa verranno a trovarsi ad operazione eseguita. L'anzianità contributiva, pertanto, sarà determinata tenendo conto sia del periodo da riconoscere sia dei periodi che risultano già coperti di contributi, o comunque utilizzabili ai fini pensionistici

5. — Alle istruzioni tecniche già fornite devono essere aggiunte le seguenti istruzioni di natura più generale.

A) Come precisato al n. 1, le ricostituzioni assicurative previste dall'art. 15, lettera *d*), della legge n. 55/1958 devono essere proposte, a cura dei singoli fondi o casse di previdenza aziendali, al momento in cui avviene la risoluzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo all'iscrizione ai fondi o alle casse medesime. Se la domanda di ricostituzione è inoltrata dopo tale data, sull'ammontare della riserva matematica sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale del 5% annuo, relativi al periodo intercorrente fra la data in cui il lavoratore è cessato dal servizio e la data di presentazione della predetta domanda.

B) La riserva matematica dovuta per la costituzione della rendita vitalizia reversibile prevista dall'art. 13 della legge n. 1338/1962 deve essere versata (dalla parte che ha proposto l'operazione) entro 60 giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica alla parte medesima l'ammontare di detta riserva. Se il versamento non è effettuato nel termine indicato, l'operazione si considera come non proposta: l'interessato ha, tuttavia, facoltà di riproporre l'operazione la quale sarà espletata previa rideterminazione, alla data della nuova domanda, della quota di pensione e del coefficiente da applicare (quest'ultimo individuato sulla base dell'età ed eventualmente dell'anzianità contributiva raggiunta dal beneficiario alla data medesima).

C) La riserva matematica, determinata nei modi in precedenza esposti, è peraltro destinata alla copertura dell'onere assunto dalla assicurazione generale obbligatoria solo dal momento cui è riferito il calcolo in poi; di conseguenza, qualora l'operazione comporti la liquidazione o la riliquidazione della pensione con decorrenza anteriore a detto momento, alla riserva matematica medesima vanno aggiunte le somme relative alle quote di pensione — dovute in relazione all'operazione effettuata — maturate dalla decorrenza della pensione sino alla data cui è riferito il calcolo della riserva.

Analogamente, quando l'operazione comporti la liquidazione della pensione a favore dei superstiti, in aggiunta all'importo della riserva matematica deve essere chiesto anche il rimborso della somma da essi eventualmente già percepita a titolo di indennità per morte, in relazione ai contributi che a seguito dell'operazione risultano invece efficaci ai fini della pensione.

6. — Per il corretto uso della tariffa possono utilmente tenersi presenti i casi che di seguito si esemplificano.

Per i soggetti pensionati o che acquisiscono con l'operazione il diritto alla pensione, diretta o indiretta, gli esempi sono predisposti nell'ipotesi più generale che le prestazioni abbiano decorrenza identica a quella di riferimento dell'operazione di calcolo della riserva in ciascuno di essi indicata.

1° *Esempio:*

Il sig. X Y, nato il 18 agosto 1936, ha subito un'omissione contributiva nel periodo dal 1° giugno 1963 al 31 luglio 1967, per un totale di 218 settimane di contribuzione.

In data 8 febbraio 1979 egli chiede il riconoscimento del predetto periodo; al momento in cui è proposta l'operazione il sig. X Y non risulta titolare di posizione assicurativa.

Il riconoscimento comporta l'accreditamento di n. 218 contributi base settimanali per un importo di L. 12.073, corrispondenti alle retribuzioni percepite durante il periodo al quale si riferisce l'operazione e calcolati secondo le tabelle di contribuzione vigenti *protempore*.

La pensione annua potenzialmente acquisita a seguito dell'operazione, da utilizzarsi per la determinazione della riserva matematica, è pari a L. 232.050 (in corrispondenza ad una anzianità di 218 settimane di contribuzione e ad una retribuzione settimanale media, desunta dalla tabella *C* del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, pari a L. 53.200).

L'età del sig. X Y, al momento in cui è proposta l'operazione (8 febbraio 1979) è di anni 42, mesi 5 e giorni 20 e si arrotonda ad anni 42. La durata del periodo da riconoscere, di anni 4 e mesi 2, si arrotonda in anni 4.

Il coefficiente necessario per il calcolo della riserva, trattandosi di individuo di condizione attiva e di sesso maschile che alla data della domanda di regolarizzazione ha una anzianità contributiva inferiore a 15 anni, deve essere cercato nella sezione 1-M della tariffa. In essa, in corrispondenza all'età 42 ed all'anzianità 4, figura il valore: 11,6347.

La somma che deve essere versata all'Istituto si calcola moltiplicando detto coefficiente per l'ammontare della pensione indicata in precedenza. La somma stessa risulta, pertanto, pari a:

L. 232.050 × 11,6347 = L. 2.699.832

2° *Esempio:*

Il signor X Y, nato il 14 maggio 1945, è stato iscritto ad un fondo o cassa aziendale nel periodo dal 18 ottobre 1975 al 28 dicembre 1978 e a quest'ultima data cessa dal servizio senza aver diritto a pensione a carico del fondo.

A favore del signor X Y, per il quale risultano accreditati 57 contributi settimanali relativi a versamenti effettuati dal 29 agosto 1974 al 30 settembre 1975, si deve procedere al riconoscimento nell'assicurazione generale obbligatoria del periodo di iscrizione al fondo o cassa aziendale, che comporta l'accreditamento di 167 contributi settimanali, corrispondenti alle retribuzioni percepite durante il periodo di iscrizione al fondo medesimo.

La maggior quota di pensione annua potenzialmente acquisita con l'operazione è pari a L. 337.350. Essa è il risultato della differenza fra la pensione retributiva corrispondente al coacervo di contribuzione (cioè quella da riconoscere e quella già accreditata) e la pensione retributiva corrispondente ai soli contributi già accreditati (nella specie supponendosi di L. 5.001.308 = settimanali L. 96.179, la retribuzione pensionabile riferita all'intero periodo e L. 4.279.600 = settimanali L. 82.300, la retribuzione riferita al solo periodo in precedenza interessato da iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria).

L'età dell'assicurato al momento della cessazione dal servizio (28 dicembre 1978) è pari ad anni 33, mesi 7 e giorni 14 e si arrotonda in anni 34. L'anzianità contributiva da riconoscere è pari ad anni 4, mesi 3 e settimane 3, e si arrotonda ad anni 4.

Il calcolo deve essere condotto mediante la sezione 1-M la quale, in corrispondenza all'età 34 ed all'anzianità 4, reca il valore 9,9195.

La somma che deve essere versata all'Istituto è pertanto pari a:

L. 337.3 0 × 9,9195 = L. 3.346.343

3° *Esempio:*

La signora X Y, nata il 6 settembre 1936, ha subìto un'omissione contributiva nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1955. In data 31 gennaio 1979 chiede la regolarizzazione di tale omissione, per 143 contributi settimanali corrispondenti alle retribuzioni percepite durante il periodo in cui sono stati omessi i versamenti.

La persona esemplificata risulta titolare di posizione assicurativa, con versamenti effettuati nel periodo dal 28 gennaio 1965 al 30 gennaio 1979, per un numero di 729 settimane.

La maggior quota di pensione annua potenzialmente acquisita — risultante dalla differenza fra le pensioni retributive calcolate utilizzando o meno la contribuzione afferente il periodo da regolarizzare — è pari a L. 313.950 (nella specie supponendosi di L. 5.701.488 la retribuzione media annua pensionabile = L. 109.644 settimanali).

L'età dell'assicurata, al momento in cui è proposta l'operazione (31 gennaio 1979), è di anni 42, mesi 4 e giorni 25 e si arrotonda ad anni 42. L'anzianità contributiva, tenuto conto tanto del periodo effettivamente coperto di contribuzione quanto del periodo di cui è chiesta la regolarizzazione, è di anni 16, mesi 9 e settimane 1, e si arrotonda ad anni 17.

Trattandosi di una donna di condizione attiva che, alla data di presentazione della domanda di regolarizzazione, ha una anzianità contributiva superiore a 15 anni, il coefficiente deve essere cercato nella sezione 1-*bis*-F. In essa, in corrispondenza all'età 42 ed all'anzianità 17, figura il valore: 15,0840.

La riserva matematica che deve essere versata all'Istituto si calcola moltiplicando detto coefficiente per il maggior importo annuo di pensione potenzialmente acquisito dalla sig.ra X Y. Essa, pertanto, è pari a:

L. 313.950 × 15,0840 = L. 4.735.622

4° *Esempio:*

Il signor X Y, nato il 12 dicembre 1924, ha subìto un'omissione contributiva nel periodo dal 31 agosto 1951 al 27 luglio 1952. In data 19 febbraio 1979 chiede la regolarizzazione di tale omissione, per 48 contributi settimanali corrispondenti alle retribuzioni percepite durante il periodo in cui sono stati omessi i versamenti.

La persona esemplificata risulta titolare di posizione assicurativa con versamenti afferenti al periodo dal 24 maggio 1943 al 30 giugno 1951 e dal 1° gennaio 1953 al 18 febbraio 1979, per 1.781 settimane di contribuzione.

La maggior quota di pensione annua da acquisire con l'operazione — risultante dalla differenza fra le pensioni retributive calcolate utilizzando o meno la contribuzione afferente al periodo da regolarizzare — è pari a L. 122.200 (nella specie ipotizzandosi che debba essere pari a L. 6.647.004 la retribuzione annua media pensionabile = L. 127.827 settimanali).

L'età dell'assicurato, al momento in cui è proposta l'operazione (19 febbraio 1979), è di anni 54, mesi 2 e giorni 7 e si arrotonda ad anni 54. L'anzianità contributiva, tenuto conto tanto del periodo effettivamente coperto di contribuzione quanto del periodo di cui e chiesta la regolarizzazione, è di anni 35 e mesi 2 e si arrotonda ad anni 35.

Trattandosi di un individuo di sesso maschile che, alla data di presentazione della domanda di regolarizzazione, ha un'anzianità contributiva superiore a 35 anni (requisito contributivo occorrente per il diritto a pensione di anzianità), il coefficiente deve essere cercato nella sezione 3-VM, VF. In essa, in corrispondenza all'età di 54 anni, figura il valore: 21,2480.

La riserva matematica che deve essere versata all'Istituto si calcola moltiplicando detto coefficiente per il maggior importo annuo di pensione acquisito dal signor X Y. Essa, pertanto, è pari a:

L. 122.200 × 21,2480 = L. 2.596.506

5° *Esempio:*

Il sig. X Y, nato il 28 febbraio 1919, chiede in data 1° marzo 1979 che gli sia riconosciuto nell'assicurazione generale obbligatoria il periodo dal 1° gennaio 1961 al 31 ottobre 1964, durante il quale ha subìto un'omissione contributiva corrispondente a 119 settimane.

A favore del lavoratore risultano già accreditati contributi per numero 1.027 settimane, versati nei periodi dal 1° aprile 1946 al 30 novembre 1955 e dal 1° marzo 1969 al 31 marzo 1979.

Il lavoratore è titolare di pensione di vecchiaia liquidata con il sistema retributivo a decorrere dal 1° marzo 1979, per un importo annuo di L. 1.686.750 (derivante da n. 1.027 settimane e da una retribuzione media di L. 82.118 settimanali). A seguito dell'operazione l'importo predetto subisce un aumento pari a L. 326.950 annue.

Nella sezione 3-VM, VF, in corrispondenza all'età della persona esemplificata al momento in cui è proposta l'operazione (anni 60), figura il coefficiente: 17,8126.

La riserva che deve essere versata all'Istituto è pertanto pari a:

L. 326.950 × 17,8126 = L. 5.823.830

6° *Esempio:*

La signora X Y, nata l'11 luglio 1927, vedova di assicurato gode di una pensione di riversibilità di importo pari alla misura minima di L. 1.589.900 annue. Tale pensione, calcolata con il sistema retributivo in corrispondenza ad una contribuzione pari a 1.243 settimane, accreditate nel periodo dal 1° aprile 1952 al 30 aprile 1959 e dal 1° aprile 1962 al 22 gennaio 1979, e su una retribuzione annua media pensionabile di L. 5.413.304 (settimanali L. 104.102), ammonterebbe, ove si prescindesse dall'integrazione al minimo, a L. 1.552.850 annue.

In data 1° febbraio 1979 l'interessata chiede che sia sanata un'omissione contributiva avvenuta nei confronti del marito nel periodo dal 1° giugno 1959 al 2 marzo 1962 per un numero pari a 144 contributi settimanali.

Ad operazione eseguita l'importo annuo di pensione aumenta da L. 1.589.900 a L. 1.732.900 con un incremento effettivo di L. 143.000. Ai fini dei calcoli, peraltro, l'incremento deve essere determinato con riferimento all'importo di L. 1.552.850, che prescinde dall'integrazione al minimo; l'incremento stesso, pertanto, deve assumersi pari a:

L. (1.732.900 — 1.552.850) × L. 180.050

Nel caso in esame deve essere usata la sezione 4-W, la quale, in corrispondenza all'età della vedova al momento in cui è proposta l'operazione (anni 52), reca il coefficiente: 20,1470.

La riserva che deve essere versata è pertanto pari a:

L. 180.050 × 20,1470 = L. 3.627.467

7° *Esempio:*

L'orfana X Y, nata l'11 ottobre 1972, è l'unica superstite di assicurato deceduto il 3 febbraio 1979 per il quale risulta coperto di contribuzione il periodo di 252 settimane, dal 1° aprile 1974 al 31 gennaio 1979, con una retribuzione media del miglior triennio pari a L. 86.150 settimanali.

In data 28 febbraio 1979 l'orfana chiede che sia sanata una omissione contributiva avvenuta nei confronti del padre nel periodo dal 1° agosto 1965 al 26 gennaio 1967, per un numero pari a 73 contributi settimanali.

A seguito dell'operazione l'orfana ottiene la pensione (temporanea fino al 18° anno di età) liquidata con il sistema retributivo a decorrere dal 1° marzo 1979; per effetto dei contributi da riconoscere l'importo annuo della pensione aumenterebbe di L. 80.600.

Nel caso deve usarsi la sezione 6-KM, KF, la quale, in corrispondenza all'età dell'orfana (anni 6), reca il coefficiente: 11,2121.

La somma che deve essere versata ammonta pertanto a:

L. 80.600 × 11,2121 = L. 903.695

Il calcolo della quota di pensione annua da utilizzarsi per determinare la riserva matematica è effettuato, anche in questo caso, detraendo dall'importo complessivo della pensione la parte di essa corrispondente ai contributi già accreditati al lavoratore, sebbene essi — autonomamente considerati — siano insufficienti per la liquidazione della pensione.

8° *Esempio:*

Il sig. X Y è stato iscritto all'assicurazione generale obbligatoria dal 1° luglio 1953 al 31 luglio 1962 e dal 1° maggio 1964 al 24 febbraio 1979. Per tali periodi risultano accreditati numero 1.244 contributi settimanali che danno luogo, nel triennio più favorevole, ad una retribuzione settimanale pensionabile di L. 135.793.

Il sig. X Y è deceduto in data 25 febbraio 1979 e in data 28 febbraio 1979 i genitori di lui chiedono la liquidazione della pensione di riversibilità (15% dell'importo diretto a favore di ciascun genitore) unitamente al riconoscimento del periodo dal 1° agosto 1962 al 30 aprile 1964, durante il quale risultano omessi 91 contributi settimanali.

Per effetto dell'operazione l'importo annuo di pensione, calcolato con il sistema retributivo, dovuto a ciascun genitore aumenta di L. 37.050.

Utilizzando entrambe le colonne della sezione 7-GM, GF, la prima in corrispondenza dell'età del padre (che si suppone pari ad anni 73) e la seconda in corrispondenza dell'età della madre (che si suppone pari ad anni 69), si calcola la riserva che deve essere versata all'Istituto come segue:

L. (37.050 × 8,2599 + 37.050 × 11,8567) =
= L. (306.029 + 439.291) = L. 745.320

9° *Esempio:*

Un gruppo composto di vedova e due orfani gode complessivamente di una pensione di L. 1.766.050 annua, calcolata con il sistema retributivo sulla base di una retribuzione settimanale pensionabile di L. 91.119 e di una durata pari a 969 settimane di contribuzione.

In data 30 aprile 1979 i superstiti chiedono che sia sanata un'omissione contributiva, avvenuta ai danni del lavoratore dante causa nel periodo dal 1° maggio 1956 al 31 agosto 1960, per 230 settimane.

A seguito dell'operazione, la pensione dovuta ai superstiti si eleva a L. 2.184.650 con un aumento di L. 418.600 annue.

Nel caso in esame deve essere usata la sezione 8-WK, la quale, in corrispondenza all'età della vedova alla data in cui è proposta l'operazione (che si suppone pari ad anni 50), reca il coefficiente: 16,2539.

La riserva che deve essere versata è pertanto pari a:

L. 418.600 × 16,2539 = L. 6.803.883

10° *Esempio:*

Il sig. X Y ha subìto un'omissione contributiva durante il periodo dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1968 per un numero di 156 settimane. A favore del medesimo risultano accreditati 481 contributi settimanali, per il periodo dal 1° gennaio 1970 al 25 marzo 1979.

In data 26 marzo 1979 l'assicurato è deceduto lasciando tre orfani i quali, il 30 marzo 1979, chiedono che sia sanata l'omissione e che sia ad essi liquidata la pensione sulla base di una retribuzione settimanale pari a L. 136.559.

Per effetto dell'operazione gli orfani conseguono un maggiore importo annuo di pensione, calcolato con il sistema retributivo, pari a L. 425.750 che si ripartisce come segue:

L. 340.600 alla coppia degli orfani più giovani
L. 85.150 al terzo orfano.

Alla suddetta data si suppone che gli orfani abbiano le seguenti età: 10, 12, 14 (l'ultimo orfano si suppone di sesso femminile).

I coefficienti devono essere cercati nella sezione 10-KK, per quanto concerne la coppia degli orfani più giovani e nella sezione 6-KM, KF, per quanto concerne l'orfano più anziano.

La riserva che deve essere versata è pari a:

L. (340.600 × 7,3144 + 85.150 × 4,0416) =
= L. (2.491.285 + 344.142) = L. 2.835.427

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FOSCHI

ALLEGATO 3

INTEGRAZIONE DELLE TABELLE
DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 27 GENNAIO 1964

Sezione 3-VM-VF. — PER INDIVIDUI CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE DI VECCHIAIA IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE DI VECCHIAIA IN ATTO (basi tecniche del decreto ministeriale 27 gennaio 1964).

ETA' RAGGIUNTA	CAPITALE CORRISPONDENTE AD UNA PENSIONE UNITARIA	
	Maschi	Femmine
30	22,1620	21,9599
31	22,1097	21,9022
32	22,0675	21,8559
33	21,9958	21,7815
34	21,8959	21,6795
35	21,7874	21,5698
36	21,6152	21,3939
37	21,3809	21,1536
38	21,1382	20,9059
39	20,8892	20,6517
40	20,6154	20,3719
41	20,2664	20,0145
42	19,9131	19,6516
43	19,5574	19,2823
44	19,1966	18,9103
45	18,8667	18,5676
46	18,5157	18,2035
47	18,1460	17,8159
48	17,7875	17,4406
49	17,4274	17,0622
50	17,0923	16,7118
51	16,7390	
52	16,3824	
53	16,0493	
54	15,7377	
55	15,4336	

N.B. — I coefficienti per le età 55 ed oltre per i maschi e 50 ed oltre per le femmine, sono identici a quelli riportati nella sezione 3 VM-VF della tariffa approvata con decreto ministeriale 27 gennaio 1964.

Visto, ***il Ministro del lavoro e della previdenza sociale***
FOSCHI

Sezione 6-KM-KF. — PER ORFANI SOLI MINORENNI CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA, TEMPORANEA FINO AL 18° O AL 21° O AL 26° ANNO, OVVERO LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO (basi tecniche del decreto ministeriale 27 gennaio 1964).

ETA' RAGGIUNTA	CAPITALE CORRISPONDENTE AD UNA PENSIONE UNITARIA					
	Temporaneità fino al 18° anno (*a*)		Temporaneità fino al 21° anno		Temporaneità fino al 26° anno	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
0	12,0387	12,1575	13,2497	13,3847	14,9337	15,0941
1	12,3684	12,3808	13,7255	13,7431	15,6128	15,6410
2	11,9748	11,9906	13,4079	13,4293	15,4004	15,4335
3	11,4787	11,4923	12,9815	13,0005	15,0712	15,1018
4	10,9421	10,9533	12,5157	12,5326	14,7041	14,7326
5	10,3738	10,3845	12,0208	12,0370	14,3112	14,3393
6	9,7760	9,7856	11,4994	11,5145	13,8958	13,9230
7	9,1490	9,1574	10,9518	10,9658	13,4586	13,4849
8	8,4917	8,4994	10,3773	10,3907	12,9993	13,0253
9	7,8036	7,8102	9,7757	9,7878	12,5182	12,5430
10	7,0834	7,0890	9,1459	9,1569	12,0141	12,0377
11	6,3302	6,3347	8,4874	8,4969	11,4867	11,5091
12	5,5425	5,5459	7,7985	7,8068	10,9354	10,9561
13	4,7188	4,7213	7,0782	7,0853	10,3588	10,3786
14	3,8575	3,8594	6,3251	6,3314	9,7564	9,7751
15	2,9569	2,9581	5,5378	5,5431	9,1267	9,1442
16	2,0152	2,0158	4,7150	4,7192	8,4693	8,4854
17	1,0303	1,0305	3,8549	3,8578	7,7827	7,7966
18			2,9554	2,9573	7,0651	7,0771
19			2,0146	2,0154	6,3154	6,3248
20			1,0303	1,0304	5,5312	5,5382
21					4,7106	4,7158
22					3,8523	3,8557
23					2,9542	2,9561
24					2,0141	2,0150
25					1,0301	1,0303

(*a*) I coefficienti per la temporaneità fino al 18° anno sono gli stessi riportati nella sezione 6 KM-KF del decreto ministeriale 27 gennaio 1964.

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FOSCHI

Sezione 10-KK-*bis*. — PER GRUPPI SUPERSTITI COMPOSTI DI DUE ORFANI MINORENNI — DI ETÀ z' E z''

(basi tecniche del decreto

z' / z''	CAPITALE CORRISPONDENTE									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	14.0039									
1	14,0934	13,9159								
2	14,0209	13,8560	13,5156							
3	13,9237	13,7760	13,4382	13,0623						
4	13,8183	13,6892	13,3542	12,9791	12,5818					
5	13,7067	13,5977	13,2655	12,8911	12,4942	12,0771				
6	13,5894	13,5016	13,1728	12,7992	12,4023	11,9852	11,5482			
7	13,4665	13,4008	13,0754	12,7026	12,3062	11,8892	11,4521	10,9943		
8	13,3378	13,2956	12,9738	12,6019	12,2059	11,7891	11,3519	10,8941	10,4152	
9	13,2032	13,1856	12,8674	12,4966	12,1009	11,6844	11,2473	10,7893	10,3102	9,8089
10	13,0627	13,0707	12,7568	12,3869	11,9917	11,5754	11,1384	10,6804	10,3761	9,6996
11	12,9163	12,9510	12,6413	12,2726	11,8779	11,4620	11,0250	10,5670	10,0876	9,5860
12	12,7631	12,8261	12,5205	12,1532	11,7592	11,3435	10,9067	10,4488	9,9692	9,4673
13	12,6034	12,6958	12,3949	12,0288	11,6354	11,2200	10,7835	10,3255	9,8461	9,3440
14	12,4367	12,5599	12,2638	11,8991	11,5064	11,0914	10,6551	10,1973	9,7178	9,2156
15	12,2630	12,4184	12,1272	11,7639	11,3717	10,9571	10,5210	10,0634	9,5839	9,0818
16	12,0820	12,2708	11,9847	11,6228	11,2313	10,8173	10,3814	9,9239	9,4445	8,9425
17	11,8936	12,1173	11,8364	11,4762	11,0854	10,6717	10,2359	9,7787	9,2993	8,7974
18	11,6973	11,9576	11,6821	11,3230	10,9329	10,5196	10,0842	9,6271	9,1479	8,6459
19	11,4938	11,7913	11,5213	11,1636	10,7741	10,3611	9,9259	9,4689	8,9899	8,4879
20	11,2856	11,6196	11,3544	10,9977	10,6085	10,1958	9,7610	9,3041	8,8250	8,3231

— CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO

ministeriale 27 gennaio 1964)

AD UNA PENSIONE UNITARIA											z' / z''
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
											0
											1
											2
											3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
9,1754											10
9,0615	8,5134										11
8,9429	8,3944	7,8209									12
8,8193	8,2705	7,6970	7,0975								13
8,6906	8,1417	7,5679	6,9681	6,3413							14
8,5568	8,0076	7,4335	6,8336	6,2066	5,5510						15
8,4173	7,8680	7,2938	6,6935	6,0662	5,4104	4,7250					16
8,2721	7,7228	7,1484	6,5480	5,9204	5,2645	4,5787	3,8619				17
8,1207	7,5713	6,9969	6,3963	5,7685	5,1122	4,4265	3,7097	2,9597			18
7,9627	7,4132	6,8387	6,2381	5,6104	4,9539	4,2679	3,5509	2,8011	2,0163		19
7,7980	7,2485	6,6740	6,0732	5,4453	4,7888	4,1029	3,3857	2,6357	1,8512	1,0306	20

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FOSCHI

Sezione 10-KK-*ter*. — PER GRUPPI SUPERSTITI COMPOSTI DI DUE ORFANI MINORENNI — DI ETÀ z' E z''

(basi tecniche del decreto

z' \ z''	CAPITALE CORRISPONDENTE											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	15,8088											
1	15,9420	15,8522										
2	15,8919	15,8106	15,5468									
3	15,8155	15,7472	15,4854	15,1879								
4	15,7306	15,6770	15,4173	15,1202	14,8043							
5	15,6406	15,6028	15,3452	15,0488	14,7329	14,4009						
6	15,5458	15,5244	15,2695	14,9735	14,6577	14,3259	13,9774					
7	15,4464	15,4427	15,1902	14,8946	14,5791	14,2471	13,8989	13,5342				
8	15,3421	15,3568	15,1071	14,8122	14,4968	14,1649	13,8164	13,4514	13,0694			
9	15,2334	15,2675	15,0206	14,7264	14,4113	14,0795	13,7309	13,3658	12,9834	12,5841		
10	15,1197	15,1741	14,9303	14,6368	14,3218	13,9900	13,6414	13,2762	12,8937	12,4940	12,0759	
11	15,0010	15,0768	14,8363	14,5437	14,2289	13,8973	13,5485	13,1831	12,8006	12,4005	11,9821	11,5449
12	14,8771	14,9755	14,7383	14,4464	14,1321	13,8005	13,4517	13,0862	12,7034	12,3032	11,8844	11,4471
13	14,7481	14,8698	14,6363	14,3455	14,0315	13,6999	13,3513	12,9855	12,6025	12,2021	11,7831	11,3454
14	14,6134	14,7597	14,5299	14,2401	13,9265	13,5952	13,2545	12,8809	12,4976	12,0969	11,6778	11,2396
15	14,4729	14,6449	14,4191	14,1306	13,8173	13,4862	13,1376	12,7719	12,3884	11,9875	11,5680	11,1297
16	14,3266	14,5254	14,3038	14,0163	13,7037	13,3730	13,0244	12,6586	12,2752	11,8741	11,4543	11,0157
17	14,1740	14,4008	14,1836	13,8973	13,5853	13,2549	12,9064	12,5407	12,1571	11,7558	11,3358	10,8969
18	14,0145	14,2707	14,0581	13,7732	13,4619	13,1317	12,7834	12,4177	12,0342	11,6328	11,2126	10,7735
19	13,8486	14,1355	13,9277	13,6441	13,3334	13,0036	12,6557	12,2901	11,9065	11,5049	11,0847	10,6453
20	13,6754	13,9942	13,7914	13,5091	13,1990	12,8697	12,5220	12,1566	11,7731	11,3715	10,9512	10,5116
21	13,4948	13,8471	13,6493	13,3684	13,0590	12,7300	12,3827	12,0174	11,6340	11,2326	10,8120	10,3721
22	13,3067	13,6939	13,5013	13,2218	12,9133	12,5846	12,2374	11,8724	11,4891	11,0875	10,6670	10,2272
23	13,1108	13,5343	13,3471	13,0690	12,7608	12,4329	12,0859	11,7210	11,3377	10,9363	10,5158	10,0758
24	12,9075	13,3684	13,1864	12,9098	12,6023	12,2745	11,9278	11,5630	11,1799	10,7784	10,3579	9,9180
25	12,6992	13,1966	13,0197	12,7440	12,4369	12,1093	11,7628	11,3981	11,0150	10,6138	10,1932	9,7533

(1879)

— CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO

ministeriale 27 gennaio 1964)

AD UNA PENSIONE UNITARIA														z' / z''
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
														0
														1
														2
														3
														4
														5
														6
														7
														8
														9
														10
														11
10,9898														12
10,8878	10,4099													13
10,7818	10,3035	9,8035												14
10,6715	10,1927	9,6926	9,1700											15
10,5571	10,0781	9,5776	9,0545	8,5083										16
10,4381	9,9589	9,4581	8,9346	8,3881	7,8166									17
10,3143	9,8348	9,3336	8,8099	8,2630	7,6913	7,0936								18
10,1859	9,7060	9,2045	8,6807	8,1335	7,5614	6,9636	6,3387							19
10,0520	9,5718	9,0701	8,5458	7,9984	7,4261	6,8280	6,2031	5,5491						20
9,9124	9,4320	8,9299	8,4056	7,8579	7,2854	6,6871	6,0618	5,4077	4,7236					21
9,7673	9,2867	8,7845	8,2598	7,7119	7,1393	6,5408	5,9154	5,2610	4,5768	3,8612				22
9,6159	9,1352	8,6328	8,1079	7,5598	6,9871	6,3884	5,7628	5,1084	4,4240	3,7083	2,9593			23
9,4579	8,9772	8,4747	7,9497	7,4015	6,8287	6,2298	5,6040	4,9495	4,2651	3,5492	2,8002	2,0164		24
9,2932	8,8125	8,3099	7,7847	7,2364	6,6635	6,0646	5,4388	4,7843	4,0997	3,3838	2,6348	1,8510	1,0306	25

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FOSCHI